



COMUNE DI FAENZA

REGOLAMENTO per il

“NIBALLO - PALIO DI FAENZA”

e manifestazioni collaterali

TITOLO I - PREMESSA STORICA E PRINCIPI ISPIRATORI

LE RADICI STORICHE DEL PALIO DEL NIBALLO

IL PALIO DI S. NEVOLONE

Alcune ricostruzioni storiche fanno risalire l'inizio di questa manifestazione alla fine del XIII secolo. L'organizzazione era affidata all'arte dei calzolai che avevano scelto San Nevolone come loro patrono.

Si svolgeva il 27 luglio e, a differenza di altre manifestazioni simili, gli attori non furono i nobili, bensì il popolo.

Lo storico del Palio di Faenza, Primo Solaroli, scrive: “Tutto il popolino, dunque, partecipava alle gare, le quali avevano inizio fin dalla mattina, con l'erezione nella Piazza maggiore di un'antenna alta venti piedi, una specie di “albero della cuccagna”, e alla cima era assicurata una grossa oca. La pertica veniva insaponata con cura affinché non fosse troppo facile la salita e i partecipanti alla gara cercavano, aiutati da amici compiacenti che li spingevano dal basso, di conquistare l'oca; appena questa veniva tolta dall'incomoda posizione, si dava inizio ad un'altra gara sempre a base di palmipedi. Si tendeva una grossa fune tra due edifici; ed a questa venivano appese per le zampe tre oche; passandovi sotto a cavallo i partecipanti alla gara dovevano, senza rallentare la corsa, strappare il collo ad una delle oche col solo ausilio delle mani.

Alla sera poi si svolgeva l'inizio ultimo degli spettacoli offerto dalla matricola dei calzolai: una corsa di cavalli, che partendo da porta Ravegnana aveva la sua conclusione in Piazza.

Il premio consisteva in quattro o cinque sacchi di biada”.

La manifestazione fu sospesa a causa degli incidenti e dei disordini che provocava.

Già in questa occasione emerse a Faenza lo spirito rionale in quanto la contesa si svolgeva tra gruppi appartenenti ai diversi quartieri che si differenziavano anche per la rivalità politica.

IL PALIO DELL'ASSUNTA

Nel XVI secolo a Faenza si correva, il giorno dell'Assunta, un Palio di cavalli le cui norme trovavano fondamento nell'ordinamento giuridico della città.



COMUNE DI FAENZA

Questo fatto testimonia la grande importanza che la manifestazione rivestiva per la città e per i cittadini.

Il giorno precedente la festa il *palio* veniva esposto ad una finestra della residenza del Podestà.

Così lo descrive Primo Solaroli: “Il *palio*, cioè il drappo che si dava in premio al vincitore, era acquistato con i fondi del Comune; per questa festività il suo colore era verde, doveva essere di panno finissimo, la sua misura doveva essere stabilita in otto braccia ed ogni braccio non doveva avere un valore inferiore ai 45 soldi bolognesi”.

La rosa dei premi era completata da una porchetta, un gallo, due onces di spezie e una resta di agli. Cavalli e Cavalieri dovevano essere presentati ai cittadini sulla Piazza.

La corsa poteva essere fatta con cavalli montati o alla barbaresca, cioè senza cavalieri ma bordati con pugnali fastidiosi in modo che il cavallo in corsa si sentisse continuamente spronato.

La partenza era data da un ufficiale del Comune, designato dal Podestà, nella zona dell'attuale Pieve Ponte, fuori Porta Imolese; l'arrivo era situato nella Piazza Maggiore della città.

Così ne parla il Solaroli: “Una gara durissima dunque, cinque chilometri percorsi a spron battuto dovevano essere massacranti per cavallo e cavaliere, e non dovevano mancare scorrettezze ed inganni se le disposizioni del capitolato fanno preciso divieto di consegnare immediatamente i premi ai relativi vincitori”, dovendosi aspettare la relazione del delegato alla “mossa”, cioè alla partenza. Se la gara veniva invalidata per scorrettezze si doveva ripetere il giorno seguente.

LA CORSA DEL 29 GIUGNO

Anche il Palio del 29 giugno trova la sua “legittimazione” negli statuti della città di Faenza, riformati nel 1410, là dove si codificano le norme per la festa di S. Pietro.

La corsa era identica a quella del Palio dell'Assunta con l'unica variante del colore del drappo, che era rosso per uniformità ai parametri usati per la festa liturgica.

Nel XVI e XVII secolo il Palio ebbe vita difficile, soprattutto per mancanza di fondi da parte delle autorità cittadine e così, con vita alterna, è giunto fino al XVIII secolo.

LA QUINTANA DEL NIBALLO

Questo breve brano di un cronista del XIX secolo, Don Antonio Peroni, mansionario della cattedrale, riportato da Primo Solaroli, illumina sulla quintana carnevalesca “del Niballo”.

Scrivono il Peroni, relativamente all'anno 1602:

“*Giostra*

Fin dall'anno sud.o gli Anziani di Faenza formarono un ben inteso Capitolato sopra l'antico o dilettevole trattenimento della Giostra solita ad seguirsi dalla nostra Nobiltà; ed un altro giorno dalla ringhiera del Pubblico Palazzo ne fu pubblicato il contenuto di esso. Qui però non intendo parlare di quella pericolosa Giostra a cavallo, che in alcuni luoghi si usa peranche di correre l'un contro l'altro con aste broccate di ferro alfine di scavalcarsi; ma di



COMUNE DI FAENZA

correre bensì a cavallo contro di una quintana di ferro con nome popolare detto - Niballo - a norma degli accennati capitoli. Un consimile spettacoloso divertimento, oltre a torneamenti ed evoluzioni militari fu dato da Faentini all'Imperatore Federico Barbarossa allorquando con la sua moglie Beatrice prese alloggio in Faenza nella casa di Guido ed Enrico Manfredi nel Gennaio 1165, come rilevasi dal Tonducci a P. 198. Questo spettacoloso divertimento che fin dal detto tempo, di quando in quando si faceva ordinariamente nel solo tempo di carnevale, in occasione di un successivo motivo di allegrezza con lusso e magnificenza straordinaria fu seguito il 29 giugno e per altri consecutivi giorni nel 1647.

In qual costume e con lo stesso metodo già praticato fino al carnevale del 1786. Ne più da allora in qua s'è fatto il detto divertimento a motivo dei diversi partiti originati dalla Rivoluzione Francese”.

“La quintana - ci spiega il Solaroli - era una statua a mezzo busto, facente perno sulla sua parte inferiore, la quale reggeva nel braccio sinistro lo scudo, fungente da bersaglio, e nel destro il “flagello” costruito in modo diverso da quintana a quintana, ma sempre con l'unico scopo di colpire, o meglio punire, il cavaliere che troppo indugiasse sul bersaglio”.

Perchè la quintana di Faenza è detta Niballo?

Il Solaroli suppone possa derivare dalla volgarizzazione della parola Annibale, nome di un re “moro” e cita dal Vocabolario Romagnolo Italiano, pubblicato da A. Morri a Faenza nel 1840: “Testa d'Nibal - Saracino, testa di legna dove andavano a ferire i giostranti”.

Capitolo I - FINALITA' E SCOPI

Art. 1

1.1. - La tradizionale disputa del Niballo - Palio di Faenza, con il quale il Popolo faentino, avente nei suoi storici Rioni l'espressione più pura e caratteristica, vuole solennizzare le antiche corse descritte negli Statuti del 1410, durante la Signoria dei Manfredi, ha luogo ogni anno, per antica tradizione, in occasione della festività di SS Pietro e Paolo, oppure nella quarta domenica di giugno.

1.2. - L'edizione moderna del Niballo ha inizio nel 1959 per volontà del Comitato Settimana Faentina che ne ha disposto l'organizzazione ed emanato le prime disposizioni regolamentari.

Art. 2

2.1. - Al di fuori delle ricorrenze indicate nel precedente articolo, possono essere effettuati Palii straordinari, per fatti od eventi di carattere assolutamente eccezionale, e ciò solo su iniziativa del Sindaco, della Giunta municipale o del Consiglio Comunale ovvero su richiesta del Magistrato dei Rioni, di Enti o Comitati cittadini, rivolta tempestivamente al Sindaco; tanto l'iniziativa dell'Amministrazione comunale, quanto le richieste su accennate vengono al più presto comunicate ai Rioni tramite il Magistrato dei Rioni, il quale provvederà a consultarli per raccoglierne l'adesione unanime.

2.2. - Spetta al Sindaco dare l'annuncio al Pubblico di ogni Palio ordinario e straordinario.



COMUNE DI FAENZA

2.3. - Ogni disposizione o provvedimento che si rendesse necessario adottare per circostanze o fatti inerenti alle operazioni preparatorie, od allo svolgimento delle prove, o della Corsa del Niballo, o delle manifestazioni collaterali, che non siano previsti nel presente Regolamento, rientra nelle competenze del Sindaco, sentito il Comitato per il Niballo; nei casi d'urgenza ed ove manchi la presenza del Sindaco, il Magistrato dei Rioni è autorizzato a provvedere, salvo riferirne al Sindaco con speciale rapporto.

Art. 3

3.1. - La soprintendenza e la direzione dei Palii, sia ordinari che straordinari, spettano esclusivamente all'Amministrazione comunale la quale si impegna a sostenere e sviluppare le manifestazioni, fornendo ogni collaborazione alle strutture rionali di base e promuovendo gli aspetti di interesse turistico delle manifestazioni, predisponendo strumenti divulgativi che comprendono una coordinata promozione turistica in accordo con l'attività della corsa stessa e le iniziative collaterali.

3.2. - Alla Giunta comunale in carica, riunita in qualità di Consiglio degli Anziani, compete l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, dedicando allo scopo le necessarie sedute ordinarie della Giunta Comunale; mentre è di competenza del Sindaco, di chi per legge lo sostituisce, o dei suoi delegati, tutto quanto gli viene demandato espressamente dal Regolamento.

3.3. - Il Consiglio degli Anziani riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sull'attività svolta.

3.4. - Oltre alle nomine di sua competenza previste dal seguente Regolamento, il Consiglio degli Anziani ha veste di organo deliberante delle attività del Niballo e dispone l'istituzione dei capitoli del bilancio comunale ove sono iscritte le assegnazioni finanziarie destinate alle attività correnti del Niballo ed i contributi diretti ai Rioni ed al Gruppo Municipale.

3.5. - Sono inoltre compiti del consiglio degli Anziani:

- vigilare sull'osservanza del Regolamento anche emanando disposizioni interpretative,
- decidere su tutte le controversie che comunque potessero insorgere sia all'esterno che in seno al Comitato per il Niballo - Palio di Faenza,
- ratificare le sanzioni inflitte dal Giudice Disciplinare e decidere sull'appello alle sue decisioni,
- redigere il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo di ogni anno delle manifestazioni inerenti il Niballo ed iniziative collaterali,
- esprimere parere vincolante sugli Statuti e sui Regolamenti rionali e del Gruppo Municipale,
- esprimere annualmente parere sulle relazioni riguardanti le attività dei Rioni e del Gruppo Municipale.

3.6. - Le decisioni del Consiglio degli Anziani sono insindacabili.

Art. 4

4.1. - L'Amministrazione comunale pertanto emana disposizioni in merito all'organizzazione delle Manifestazioni in tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e di coordinamento, nel



COMUNE DI FAENZA

rispetto delle Leggi vigenti in materia, nonchè alla manutenzione ed il magazzinaggio di tutte le attrezzature, tramite l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel Bilancio comunale.

4.2. - Le spese per l'organizzazione del Niballo e manifestazioni collaterali, sono iscritte nel Bilancio comunale secondo gli stanziamenti annuali approvati dal Consiglio Comunale ed assegnati dalla Giunta Comunale in veste di Consiglio degli Anziani, al Piano Economico di Gestione (P.E.G.) del competente Dirigente di Settore.

4.3. - L'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento per la concessione di spazi ad associazioni ed Enti, dispone per l'assegnazione e la realizzazione degli immobili in grado di ospitare in modo adeguato, le sedi dei cinque Rioni e quelle per le attività equestri destinate alla preparazione di cavalli e cavalieri e, più in generale dell'attività promozionale indispensabile alla creazione di un forte vivaio di cavalieri di estrazione rionale, nonchè allo sviluppo dell'attività degli Alfieri bandieranti e Musicisti rionali.

Art. 5

5.1. - In considerazione delle finalità del Niballo come celebrazione cittadina e dello spirito che lo anima, è vietato promuovere, senza la preventiva autorizzazione del Comitato per il Niballo - Palio di Faenza, pubblici concorsi, lotterie od altre iniziative che possano far sorgere interessi economici aventi qualsiasi riferimento al Niballo, o alle sue fasi ed alle manifestazioni preliminari inerenti.

5.2. - Le insegne, dei Rioni e Gruppo Municipale, bandiere e stemmi, imprese, costumi e raffigurazioni singole o collettive non possono essere riprodotte, esposte al pubblico e diffuse da terzi, senza la preventiva autorizzazione del Rione interessato e del Magistrato dei Rioni; i contravventori saranno puniti nei modi di legge.

Art. 6

6.1. - All'espletamento delle funzioni suddette e di quanto previsto negli articoli seguenti, l'Amministrazione provvede tramite i Servizi comunali incaricati e per questo nomina, un Dirigente dell'Ente Locale al quale vengono affidate le funzioni di Coordinatore Organizzativo.

6.2. - Il Coordinatore assume la responsabilità delle attività organizzative delle manifestazioni disciplinate dal presente Regolamento e quindi, limitatamente a tali attività, coordina gli Uffici ed i Servizi comunali deputati agli adempimenti operativi necessari alla realizzazione delle manifestazioni.

6.3. - Le funzioni di pubblica sicurezza nella Piazza del Popolo, durante il Corteo Storico e le altre manifestazioni nel campo della Giostra durante le Prove e la Corsa del Niballo, sono svolte dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 7

7.1. - I Rioni sono cinque e cioè: Bianco (Rione del Borgo Durbecco), Giallo (Rione di Porta Ponte), Nero (Rione di Porta Ravegnana), Rosso (Rione di Porta Imolese), Verde (Rione di Porta Montanara).



COMUNE DI FAENZA

7.2. - Il Comune riconosce ad essi un consolidato ruolo storico per la conservazione e l'affermazione di valori quali:

- l'identità della comunità locale,
 - la consapevolezza delle origini,
 - la ricerca, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, nella caratterizzazione delle peculiarità rionali,
 - la promozione di manifestazioni a valenza rievocativa, culturale, storica,
- che concorrono ad attuare concretamente e con ampia partecipazione della comunità locale, i principi statutari del riconoscimento dei valori culturali della propria tradizione storica.

Art. 8

8.1. - I cinque Rioni, nel rispetto dell'antica ripartizione cittadina costituitasi con l'affermazione di Faenza in libero Comune, rappresentano le zone in cui attualmente è diviso tutto il territorio urbano ed extra urbano del Comune di Faenza e precisamente:

- Rione Bianco: comprende tutto il Borgo Durbecco ed il territorio a destra del fiume Marzeno e Lamone;
- Rione Giallo: comprende il territorio racchiuso tra la sinistra dei fiumi Lamone e Marzeno a monte della Città, Corso Saffi, Corso Matteotti, Viale Marconi, S.S. Via Firenze;
- Rione Nero: comprende il territorio tra la sinistra del fiume a valle della Città, Corso Saffi, Corso Garibaldi, lato sud di via Ravennana, compreso il Castello di Granarolo;
- Rione Rosso: comprende il territorio racchiuso tra il lato nord della Via Ravennana, Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Via Oberdan, Via Emilia Ponente;
- Rione Verde; comprende il territorio racchiuso tra il lato sud della Via Emilia Ponente, Via Oberdan, Corso Mazzini, Corso Matteotti, Viale Marconi, S.S. Via Firenze.

8.2. - Il Gruppo Municipale non ha competenza territoriale.

8.3. - Il vertice di incontro dei quattro Rioni, Giallo - Nero - Rosso - Verde, è indicato dal punto di incrocio delle mezzerie dei Corsi Saffi e Mazzini con i Corsi Matteotti (Piazza del Popolo) e Garibaldi (Piazza della Libertà).

8.4. - Limitatamente all'addobbo con bandiere o altro, la Piazza del Popolo è competenza del Comitato per il Niballo.

Art. 9

9.1. Gli stemmi ed i colori dei Rioni risultano dall'allegato A del presente Regolamento, traggono origine dalla descrizione dello stemmario Tassinari conservato presso la Biblioteca Comunale:

9.2. - Il Gruppo Municipale poichè presenta la municipalità che aveva sede e traeva forza dalla magistratura prima dell'epoca comunale poi di quella Signorile, con i Manfredi; trae la propria araldica dall'antico gonfalone comunale così descritto nello stemmario Tassinari:

“La Città di Faenza “alzò ab immemorabili” lo scudo d'argento, caricato di un leone rosso, rampante, armato, lampalsato e coronato d'oro; con la coda doppiamente fioccata e in atto di percuotere con la spada d'argento, a due tagli che stringe nella mano diritta.



COMUNE DI FAENZA

Lo scudo inoltre fu ornato dal Capo di Francia, di azzurro, con cinque fiori di giglio, di oro, divisi da un lambello di sei pendenti di rosso.”

9.3. - Il Rione Bianco: ha per stemma uno scudo: *d'argento all'antico ponte romano d'azzurro caricato di due torri merlate alla ghibellina sul fiume al naturale;*

Il Rione Bianco, o Borgo Durbecco, non è presente con una propria araldica nello stemmario Tassinari da quale sono tratti gli altri quattro gonfalonari rionali, lo stemma fu stabilito nel 1959 quando fu stabilito l'inizio dell'edizione moderna delle antiche corse faentine.

9.4. - Il Rione Giallo: ha per stemma uno scudo: *d'oro alla torre centrata marrone con due ordini di merlature alla guelfa, murata di nero, caricata di tre fascie di vermiglio sopra la prima merlatura;*

9.5. - Rione Nero: ha per stemma uno scudo: *d'argento ornato ai lembi con filiera dentata di nero, caricato di un pino nodrito, al naturale, terrazzato di verde, centrato da tortabiscante in oro;*

9.6. - Rione Rosso: ha per stemma uno scudo: *in campo rosso, caricato di un braccio destro, sinistrochero, teso al naturale, con manica d'argento, armato di stocco posto in palo;*

9.7 - Rione Verde: ha per stemma uno scudo: *in campo verde, al monte di bianco di tre punte, poste due, una in centro sormontata da tre stelle d'oro con cinque punte.*



COMUNE DI FAENZA

TITOLO II - DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE ED I RIONI E DEL MAGISTRATO DEI RIONI

Capitolo II - DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Art. 10

10.1. - In attuazione dei principi statutari di partecipazione e di valorizzazione delle associazioni, il Comune riconosce i Rioni cittadini ed il Gruppo Municipale, come libere aggregazioni di volontariato, con autonomia statutaria e senza fini di lucro, che concorrono alla cura degli interessi della comunità locale ed alla promozione e sviluppo della stessa.

10.2. - Il Comune riconosce il ruolo e le finalità dei Rioni e del Gruppo Municipale, quali significative realtà di aggregazione e di partecipazione per:

- la promozione e lo sviluppo della personalità e dei sentimenti di solidarietà,
- l'aggregazione sociale finalizzata al sentimento di amore verso le proprie origini ed al rispetto delle diversità;
- la formazione, in particolare dei giovani, promuovendone la conoscenza delle proprie radici,
- l'educazione alla pratica sportiva dilettantistica, con riferimento agli aspetti sportivi connessi alla rievocazione storica,
- la promozione e lo sviluppo dei valori culturali e della tradizione storica.

10.3. - I Rioni ed il Gruppo Municipale, sono organismi autonomi e come tali provvedono alla loro amministrazione, svolgono la loro attività in modo indipendente, in osservanza delle norme riportate dai loro statuti e dal presente Regolamento, ed ispirandosi alle antiche tradizioni faentine.

10.4. - Il Gruppo Municipale si configura come una Associazione di sostegno e stimolo alle attività del Niballo e quale organo di consultazione del Magistrato dei Rioni, ovvero di strumento operativo per i compiti assegnatigli.

10.5. - I cinque Rioni ed il Gruppo Municipale, hanno sede di norma in locali adeguati allo svolgimento dell'attività rionale concessi dal Comune in forza del Regolamento per la concessione di spazi ad associazioni ed enti.

Art. 11

11.1. - In occasione del Niballo e delle manifestazioni collaterali ad esso connesse, i Rioni ed il Gruppo Municipale, sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni comunali espresse tramite questo Regolamento, alle disposizioni - anche temporanee - emesse dalla Giunta comunale, dal Magistrato dei Rioni di sua iniziativa o per richiesta ricevuta dall'Autorità di Pubblica sicurezza.

11.2. - In caso di inosservanza, i Rioni ed il Gruppo Municipale, sono passibili di sanzioni, secondo il disposto del seguente Regolamento, nonché in base alle ammende specifiche



COMUNE DI FAENZA

previsti per i casi particolari indicati e comunque su decisione del Giudice Disciplinare anche per i casi non previsti.

11.3. - Fermo restando l'autonomia dei Rioni e del Gruppo Municipale, qualora intervengano gravi motivi di difficoltà, od in caso di mancato rispetto dello Statuto, o per fatti tali da arrecare pregiudizio alla continuità del Rione o del Gruppo Municipale, il Consiglio degli Anziani, sentito il Magistrato dei Rioni, nominerà un Vicario con compiti di reggenza che adotterà tutti i provvedimenti necessari al rafforzamento e/o ricostruzione del Rione stesso o del Gruppo Municipale.

11.4. - La nomina del Vicario, da scegliersi tra persone esperte di vita rionale, avverrà su una terna di nomi proposti dal Magistrato dei Rioni.

11.5. - La gestione straordinaria non può superare la durata di sei mesi; qualora entro tale periodo il Rione od il Gruppo Municipale, non sia stato riorganizzato e la situazione rimanga invariata, si procederà alla nomina di un altro Vicario, rinnovando la procedura sopra stabilita.

Art. 12

12.1. - L'Amministrazione comunale, in tutti i rapporti che riguardano collettivamente i Rioni ed il Gruppo Municipale, corrisponde con essi a mezzo del Magistrato dei Rioni; però per questioni urgenti riguardanti lo svolgimento del Niballo, il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio degli Anziani, può indire riunioni alle quali invitare i Capi Rione, il Reggente del Gruppo Municipale, o loro delegati.

12.2. - I Rioni ed il Gruppo Municipale hanno l'obbligo di comunicare al Consiglio degli Anziani, dopo ogni elezione, i nominativi degli eletti, precisando per ogni componente: nome, cognome, data di nascita e domicilio, oltre all'incarico ricoperto; la comunicazione deve essere fatta di volta in volta che si procede al rinnovo totale o a parziali sostituzioni; ma in ogni modo entro il 31 maggio di ogni anno deve essere rimesso un elenco completo aggiornato a tale data.

12.3. - La rappresentanza dei Rioni e del Gruppo Municipale nei confronti del Comune non può essere esercitata, ove manchino le comunicazioni sopradescritte.

Art. 13

13.1. - L'Amministrazione comunale riconosce nel Capo Rione il legittimo rappresentante del Rione, nel Reggente il legittimo rappresentante del gruppo Municipale, e corrisponde quindi con essi per tutto quanto possa riguardare il Rione medesimo o il Gruppo Municipale, fatto salvo il disposto dell'art. 12, per gli affari di interesse collettivo.

13.2. - Di regola i Capi Rione ed il Reggente del Gruppo Municipale debbono, nei rapporti con il Comune, esercitare personalmente il loro ufficio e sono perciò tenuti ad intervenire di persona a tutte le adunanze ed operazioni inerenti alla loro rispettiva carica.

13.3. - In caso di impedimento possono essere sostituiti dai Capitani o dal Siniscalco, o eccezionalmente da un loro delegato.



COMUNE DI FAENZA

Art. 14

14.1. - Il Magistrato dei Rioni è nominato dal Sindaco, di norma l'Assessore delegato alle attività rionali e del Niballo.

14.2. - Il Magistrato dei Rioni convoca e presiede il Comitato per il Niballo, rappresentandolo a tutti gli effetti di fronte all'Amministrazione comunale.

14.3. - Il Magistrato dei Rioni ha la responsabilità generale di sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento del Niballo e manifestazioni collaterali, nel pieno rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento; in accordo con il Dirigente comunale, Coordinatore organizzativo.

14.4. - Egli presiede il Gruppo di lavoro di Funzionari comunali responsabili dei Servizi comunali incaricati della organizzazione tecnica ed amministrativa delle manifestazioni e della loro promozione pubblicitaria.

14.5. - Il Magistrato dei Rioni avrà particolare cura di mantenere contatti con gli Uffici comunali preposti all'attività del Niballo onde facilitare l'adozione di tutti quei provvedimenti che si rendesse necessario adottare per la migliore organizzazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

14.6. - Solo il Magistrato dei Rioni ha facoltà di intervento in ogni fase delle manifestazioni per ottemperare ad eventuali richieste ricevute dalle Autorità preposte alla pubblica sicurezza; ad Egli spetta il controllo ed il coordinamento delle funzioni assegnate al Maestro di Campo, al Podestà della Giostra, al Giudice Disciplinare ed alla Deputazione per il Niballo.

14.7. - Il Magistrato riceve le relazioni del Maestro di Campo e della Deputazione per il Niballo, di cui ai successivi articoli, al fine di presentarle al Giudice Disciplinare per l'adozione di eventuali misure disciplinari; riceve inoltre le proposte di modifica ai regolamenti ed alle disposizioni organizzative delle manifestazioni formulate dal Comitato per il Niballo - Palio di Faenza per sottoporle, quando necessario, a ratifica dell'Organo di competenza.

Art. 15

15.1. - Il Maestro di Campo scelto fra persone di matura esperienza di Palio e vita rionale, è nominato dal Consiglio degli Anziani su proposta espressa dal Comitato per il Niballo Palio di Faenza con voto unanime.

15.2. - Il Maestro di Campo, il cui incarico dura fino ad eventuali dimissioni o per sostituzione decisa dal Consiglio degli Anziani, vestito in apposito costume, dirige e disciplina la sfilata, nel Corteo Storico, delle comparse rionali e del Gruppo Municipale nel giorno del Niballo e durante le manifestazioni preliminari, agendo in collaborazione e nel rispetto delle disposizioni emanate dal Magistrato dei Rioni e dal Coordinatore Organizzativo.

15.3. - Al Maestro di Campo compete il coordinamento dei Rotellini Municipali e dei Rotellini Rionali, tutti vestiti in apposito costume, con i quali provvederà a convocare la riunione finalizzata alla migliore organizzazione del Corteo Storico e del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento; ha infatti facoltà di intervento in ogni fase dello



COMUNE DI FAENZA

svolgimento delle manifestazioni per assicurare il rispetto delle disposizioni regolamentari relative ai temi, alle funzioni e composizione della Comparsa rionale e del Gruppo Municipale

15.4. - Il Maestro di Campo assume inoltre l'incarico di Vice del Podestà della Giostra, che affianca durante la Corsa del Niballo.

15.5. - Nei dieci giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, relaziona al Magistrato dei Rioni in merito allo svolgimento del Niballo, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti; il Magistrato provvede ad informare i Rioni ed il Gruppo Municipale degli eventuali addebiti o irregolarità loro contestate.

Art. 16

16.1. - Il Podestà della Giostra è nominato annualmente dal Consiglio degli Anziani su proposta espressa dal Comitato per il Niballo con voto unanime.

16.2. - E' organo giudicante monocratico, inappellabile, nella corsa ordinaria e straordinaria del Niballo e nelle altre corse promosse dal Comitato per il Niballo.

16.3. - Il Podestà della Giostra, vestito in apposito costume, ha l'autorità di fare svolgere la corsa del Niballo e quindi le partenze dei cavalli, secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

16.4. - Spettano al Podestà, con la collaborazione del Maestro di Campo e del Coordinatore Organizzativo, le verifiche delle misure e degli adempimenti relativi all'allestimento del Campo della Giostra effettuati dall'Amministrazione comunale.

16.5. - Per l'espletamento delle sue funzioni, in accordo con il Magistrato dei Rioni, può indire incontri con i cavalieri giostranti e con il Comitato per il Niballo, avvalendosi della collaborazione del Maestro di Campo.

16.6. - Relaziona al Magistrato dei Rioni entro i dieci giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, in merito allo svolgimento della corsa segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti, il Magistrato provvede ad informare i Rioni ed il Gruppo Municipale degli eventuali addebiti o irregolarità loro contestate.

Art. 17

17.1. - Il Giudice Disciplinare, nominato dal Consiglio degli Anziani, è organo giurisdizionale di primo grado e si identifica di norma nella persona del Segretario Generale del Comune; l'incarico dura fino ad eventuali dimissioni o per sostituzione decisa dal Consiglio degli Anziani.

17.2. - Il Giudice Disciplinare ha il compito di esaminare le violazioni al presente Regolamento che gli vengono sottoposte su iniziativa del Magistrato dei Rioni.

17.3. - Il Giudice Disciplinare, svolte le necessarie indagini, sentite le parti in causa, renderà il suo giudizio entro trenta giorni e lo trasmetterà al Consiglio degli Anziani ed al Magistrato dei Rioni, entro trenta giorni dalla notifica della decisione alla parte interessata.



COMUNE DI FAENZA

Art. 18

18.1. - La Deputazione per il Niballo è composta dal Magistrato dei Rioni, che la presiede, dal Maestro di Campo e da tre membri di nomina del Consiglio degli Anziani.

18.2. - Per la nomina della Deputazione, il Magistrato dei Rioni presenta al Consiglio degli Anziani, sentito il Comitato per il Niballo, una segnalazione di almeno sei nominativi, scelti tra persone di comprovata capacità e competenza nelle rievocazioni storiche e storia del costume; nella scelta di nominativi si porrà attenzione affinché i tre componenti rappresentino, di norma, esperienze nei campi della conoscenza storica, del costume del XV secolo, della coreografia e della promozione pubblicitaria

18.3. - I Membri della Deputazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti; le sedute della Deputazione, valide con la presenza della maggioranza dei componenti, sono convocate e presiedute dal Magistrato dei Rioni, a cui è affidata la responsabilità della migliore funzionalità della Deputazione e dell'assolvimento dei suoi compiti ed al quale spetta stabilire le modalità di lavoro della Commissione e le occasioni di seduta comune con il Comitato per il Niballo.

18.4. - La Deputazione per il Niballo, nei dieci giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato, deve rimettere al Sindaco, tramite il Magistrato dei Rioni, una relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Niballo stesso, esprimendo valutazioni sui risultati della promozione pubblicitaria, formulando proposte e comunicando irregolarità in merito al controllo e qualità della Comparsa in costume dei Rioni e del Gruppo Municipale e sulla coreografia generale delle manifestazioni e del Corteo Storico.

18.5. - La Deputazione è il comitato scientifico di riferimento dell'Amministrazione comunale - per gli aspetti storici, culturali e promozionali del Niballo, ad essa spetta il compito di valorizzare la ricerca storica delle antiche tradizioni cittadine, prevalentemente, ma non solo, riferite alle attività cavalleresche e rionali, in tutti gli aspetti culturali, civili, militari, religiosi di vita quotidiana o quant'altro; anche ricorrendo a collaborazioni con studiosi e/o ricercatori; bandisce il concorso per il periodico rinnovo del drappo del Niballo e ad essa devono essere inoltrate, per la necessaria autorizzazione, le proposte di realizzazione di nuovi costumi da parte dei Rioni e del Gruppo Municipale, ovvero i progetti di costituzione della Comparsa rionale e municipale, ai sensi del presente Regolamento, nonchè dei modelli delle bandiere degli Alfieri bandieranti.

18.6. - Formula indirizzi per la ripartizione dei contributi e altri fondi, disponibili per il rinnovo e l'adeguamento dei costumi delle Comparses rionali e municipale, in base alle proposte di realizzazione di nuovi costumi presentate dai Rioni; inoltre si confronta con gli incaricati della promozione pubblicitaria.

18.7. - Le deliberazioni della Deputazione sono inviate, per conoscenza, al Comitato per il Niballo ed una volta promulgate con visto del Magistrato dei Rioni, costituiscono disposizioni vincolanti ai sensi del presente Regolamento.



COMUNE DI FAENZA

Art.19

19.1. - Il Comitato per il Niballo - Palio di Faenza è composto dai Capi Rione dei cinque Rioni cittadini, dal Reggente del Gruppo Municipale, dal Magistrato dei Rioni, che lo presiede.

19.2. - Alla prima seduta di insediamento il Magistrato dei Rioni con funzioni di Presidente, stabilisce le modalità di lavoro del Comitato e le occasioni di seduta comune con la Deputazione per il Niballo.

19.3. - Il Comitato ha il compito di:

- approntare ed approvare il programma di massima delle attività annuali,
- proporre all'Amministrazione comunale l'entità minima di contributo annuo da erogarsi ai Rioni ed al Gruppo Municipale, in relazione al programma di attività proposto.
- formulare proposte e collaborare con l'Amministrazione comunale per la migliore organizzazione del Niballo in tutti i suoi aspetti e le connesse manifestazioni collaterali,
- esprimere pareri secondo quanto previsto nel presente Regolamento,
- verificare periodicamente lo stato dei rapporti tra i Rioni e disporre in merito ai rapporti tra il Comitato per il Niballo - Palio di Faenza e le organizzazioni presenti sul territorio nazionale nel campo delle rievocazioni Storiche e Antichi Giochi e Sport della Bandiera.

19.4. - Il Comitato per il Niballo verifica periodicamente tutti gli aspetti operativi ed organizzativi a carico dell'Amministrazione comunale relativi alle manifestazioni, ai Regolamenti in atto o alle disposizioni - anche temporanee - adottate o da adottare, al fine di stabilire gli interventi di modifica che si rendessero necessari.

19.5. - Le sedute del Comitato, convocate dal Magistrato dei Rioni con cadenza almeno mensile, sono valide con la presenza di almeno quattro Rioni.

19.6. - Le risoluzioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle per le quali è prevista l'unanimità, ed in caso di parità la risoluzione viene sospesa ed inserita nell'o.d.g. della seduta successiva per essere sottoposta ad una nuova votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto del Magistrato dei Rioni-Presidente del Comitato per il Niballo.

Le risoluzioni regolarmente poste a verbale, vincolano i Rioni all'osservanza di quanto disposto; l'inosservanza, fatto salvo il ricorso di cui al successivo comma 9, verrà sanzionata a norma di Regolamento.

Art. 19.7. - Le proposte di modifica al presente Regolamento, potranno essere adottate solo con la maggioranza qualificata dei 5/7 dei componenti il Comitato; tali modifiche, dopo la ratifica del Consiglio degli Anziani, faranno parte integrante e sostanziale del testo regolamentare, modificandolo di conseguenza.

Le proposte di modifica al Regolamento devono essere presentate in forma scritta dai Rioni e dal Gruppo Municipale, al fine di ottenere anche il parere preventivo della Deputazione per il Niballo, sulle materie di propria competenza.

Art. 19.8. - Al Magistrato dei Rioni, in qualità di Presidente del Comitato, è demandata la facoltà di stabilire il sistema di espressione del voto e l'ordine con cui i membri sono chiamati ad esprimere le loro dichiarazioni di voto; ogni risoluzione dovrà risultare in apposito verbale ed allo scopo è prevista la presenza, alle sedute del Comitato, di un funzionario comunale



COMUNE DI FAENZA

incaricato delle attività di segreteria. Il verbale è posto in approvazione alla seduta successiva, o comunque appena possibile.

Art. 19.9. - Un Capo Rione in minoranza, quando ritenga che gli interessi del suo Rione siano lesi da una qualsiasi risoluzione, può appellarsi al Consiglio degli Anziani entro il termine di 30 gg. dalla data della seduta nella quale è stata adottata la risoluzione contro la quale intende ricorrere. In questo caso la risoluzione è sospesa fino al giudizio del Consiglio, che avrà tempo fino a trenta giorni per dare riscontro.

19.10. - Alla seduta del Comitato, in relazione agli argomenti in discussione, possono partecipare i Responsabili di settore rionali e del Gruppo Municipale per esprimere parere consultivo, restando comunque il Capo Rione ed il Reggente unici portavoce.

19.11. - Le sedute del Comitato per il Niballo potranno essere rese note alla cittadinanza secondo le modalità ritenute opportune dal Comitato stesso.

Art. 19.12. - Le risoluzioni di cui al comma 19.6 e le modifiche regolamentari di cui al comma 19.7 sono da intendersi sempre e comunque non retroattive ed avranno quindi valore a partire dalla data in cui vengono adottate.

Capitolo III - DEI RAPPORTI TRA I RIONI

Capo 1° - Principi fondamentali

Art. 20

20.1. - I cinque Rioni cittadini ed il Gruppo Municipale sono libere associazioni a carattere culturale - ricreativo, senza scopi di lucro, i Rioni sono determinati dal territorio che occupano e dai beni patrimoniali che amministrano.

20.2. - I Rioni promuovono varie attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo e altre iniziative tese ad interessare i cittadini ed a soddisfare le esigenze di conoscenza e di svago del "popolo" del Rione, svolgendo un ruolo di aggregazione rivolto a tutte le fasce sociali e di età, la programmazione di tali attività è oggetto di erogazione di contributi diretti da parte dell'Amministrazione comunale nell'ambito della propria programmazione annuale od in base ai progetti o convenzioni sottoscritte con i Rioni, secondo il disposto dei Regolamenti comunali per la erogazione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

20.3. - Nell'esercizio dell'attività agonistica, è compito di ogni Rione di tendere con tutte le proprie forze alla vittoria del Niballo, nonché delle manifestazioni storico - cavalleresche organizzate dal Comitato per il Niballo, sempre nel più rigido rispetto della serietà, rettitudine e della cavalleria, tendendo alla migliore riuscita del Niballo nel suo complesso.

Art. 21

21.1. - Il patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun Rione e del Gruppo Municipale, acquisito sia mediante impiego di contributi ricevuti che per oblazioni e/o donazioni di soci,



COMUNE DI FAENZA

Enti o Istituzioni Pubbliche, simpatizzanti o privati cittadini costituisce patrimonio rionale e come tale non può essere in alcun modo alienato o distratto.

21.2. - Eventuali alienazioni potranno avvenire soltanto con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Rionale, limitatamente a quella parte di patrimonio giudicato fuori uso e/o non più utilizzabile e con intesa che l'eventuale realizzo venga espressamente riutilizzato in beni patrimoniali del Rione, la disposizione è estesa al Gruppo Municipale.

21.3. - L'Amministrazione comunale emana disposizioni e sottoscrive convenzioni con i Rioni ed il Gruppo Municipale, per regolamentare le finalità, l'uso e le alienazioni dei beni di cui ai commi precedenti.

Art. 22

22.2. - L'organizzazione di Manifestazioni storiche o rievocative con corsa di cavalli curate direttamente o indirettamente dai Rioni o dal Gruppo Municipale, o la partecipazione dei Rioni o del Gruppo Municipale ad esse, sotto forma di società od altro organismo anche di origine non rionale, può avvenire a condizione che tra esse e la corsa del Niballo intercorreranno almeno 15 giorni.

22.3. - Inoltre queste manifestazioni non devono avere le seguenti caratteristiche:

- partenza da stalli affiancati,
- percorso da compiere in senso opposto, con pista forma di ferro di cavallo o ellisse,
- bersaglio rappresentato da un "Niballo" con aspetto moresco, bifronte, con braccia su cui siano posti bersagli del diametro di otto cm.,
- il premio di un drappo ricamato rosso, con dimensioni simili al *palio*, una porchetta, un gallo o anche uno solo dei tre.

22.4. - La partecipazione di un Rione o del Gruppo Municipale, sotto qualsiasi forma organizzativa e/o societaria, diretta o indiretta, a manifestazioni aventi anche una sola delle caratteristiche sopra elencate e quindi aventi caratteri di somiglianza o similitudine alla corsa del Niballo è punita con ammenda non inferiore ai 50% del contributo annuo disposto dal Consiglio degli Anziani.

Capo 2° - Del Gruppo Municipale

Art. 23

23.1. - Il Gruppo Municipale, libera associazione a carattere culturale - ricreativo, senza scopi di lucro e senza ambito territoriale, nell'ambito della propria autonomia, ha l'obbligo di darsi uno Statuto da sottoporre a ratifica del Consiglio degli Anziani e di organizzare la propria struttura interna in forma democratica.

23.2 - E' esclusa per il Gruppo Municipale: la costituzione di Alfieri bandieranti; la preparazione di Cavalieri giostranti, nonchè la partecipazione, per qualsivoglia corsa.

23.3. - La struttura associativa, regolamentata da Statuto ispirato al presente Regolamento previa approvazione del Consiglio degli Anziani, ha lo scopo di aggregare attorno ad un organismo esterno al diretto contesto rionale tutte quelle forze e quegli interessi di cittadini



COMUNE DI FAENZA

che, o perchè usciti dalla attività rionale specifica o perchè non legati direttamente ad essa, ma desiderosi comunque di svolgere attività nell'ambito delle finalità culturali, ricreative e assistenziali promosse dall'Amministrazione comunale e generali del Niballo, non hanno collocazione diretta nell'ambito dei cinque Rioni.

23.4. - L'Associazione in collaborazione con il Magistrato dei Rioni e nel rispetto delle disposizioni operative promosse dal Coordinatore Organizzativo, opera per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al presente Regolamento ed allo Statuto dell'Associazione.

Art. 24

24.1. - Il Gruppo Municipale deve cooperare e assistere coloro che rivestono tutte le cariche che sovrintendono al regolare svolgimento del Niballo ed a tutte le altre attività collaterali organizzate dai Rioni.

24.2. - E' compito dei Dirigenti del Gruppo Municipale, in accordo con il Dirigente comunale con funzioni di Coordinatore Organizzativo, provvedere alla preparazione dei premi previsti per il Niballo e per tutte le gare degli Alfieri bandieranti e Musicisti.

24.2. - In occasione di manifestazioni nelle quali l'Amministrazione comunale debba essere ufficialmente rappresentata, tale rappresentanza sarà costituita preferenzialmente attraverso i figuranti in costume del Gruppo Municipale.

24.3. - Un'apposita Convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale regola le richieste rivolte al Gruppo Municipale dal comma precedente ed il compenso ad esso corrisposto per la copertura delle spese di pulizia e manutenzione dei costumi.

Capo 3° - Degli Organi dei Rioni e del Gruppo Municipale

Art. 25

25.1. - I Rioni ed il Gruppo Municipale, nell'ambito della propria autonomia, hanno l'obbligo di darsi uno Statuto da sottoporre a ratifica del Consiglio degli Anziani e di organizzare la propria struttura interna in forma democratica.

25.2. - Organi essenziali dei Rioni sono:

- il Popolo del Rione, riunito in Assemblea;
- il Capo Rione;
- il Consiglio rionale.

25.3. - Organi essenziali del Gruppo Municipale sono:

- i componenti del Gruppo, riuniti in Assemblea;
- il Reggente;
- il Consiglio o adunanza dei Consoli.

25.4. - Le elezioni degli Organi direttivi dei Rioni e del Gruppo Municipale, debbono avere luogo ogni tre anni, entro il mese di ottobre; il Consiglio uscente è tenuto ad affiancare i nuovi eletti per il tempo necessario al regolare passaggio degli incombenzi relativi a tutta l'attività rionale.



COMUNE DI FAENZA

Art. 26

26.1. - L'Assemblea del "Popolo" del Rione, è riunita ordinariamente almeno una volta all'anno per approvare i conti consuntivi e preventivi.

26.2. - Si riunisce straordinariamente su decisione del Capo Rione o su richiesta del Consiglio rionale o di 1/3 del Popolo del Rione con diritto di voto.

26.3. - Ogni tre anni, entro il mese di ottobre, elegge il Capo Rione ed i Consiglieri rionali.

26.4. - Le norme dei commi precedenti si applicano in modo analogo, al Gruppo Municipale.

Art. 27

27.1. - Il Capo Rione legittimo rappresentante del Rione, ed il Reggente legittimo rappresentante del Gruppo Municipale, sono eletti dall'Assemblea, per le prime due votazioni, con i 2/3 dei voti; nelle votazioni successive con la maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto.

27.2. - Dopo la sua nomina il Capo Rione designa un Capitano che entra a far parte del Consiglio rionale affiancando il Capo Rione

27.3. - Dopo la sua nomina il Reggente del Gruppo Municipale designa un Siniscalco che entra a far parte dell'Adunanza dei Consoli affiancando il Reggente.

Art. 28

28.1. - Il Consiglio Rionale eletto dall'Assemblea, è composto di nove membri, comprendendo il Capo Rione e due Capitani, di cui uno eletto dal Capo Rione.

28.2. - Il Consiglio Rionale, nomina al suo interno un secondo Capitano che affianca il Capo Rione.

28.3. - In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentrano in ordine i primi dei non eletti, fatta salva la possibilità di indire nuove elezioni per la sostituzione dei dimissionari.

28.4. - Se a dimettersi è il Capo Rione, è necessario ripetere al completo le elezioni degli Organi rionali.

28.5. - In caso di dimissioni del Capitano scelto dal Capo Rione, quest'ultimo provvederà alla nomina di un nuovo Capitano.

28.6. - I Capitani, in caso di assenza o temporanea infermità del Capo Rione, lo rappresentano in tutte le sue funzioni.

28.7. - Al Consiglio Rionale possono essere invitati il Magistrato dei Rioni o suoi delegati.

28.5. - Il "governo" del Gruppo Municipale è regolamentato, in modo analogo, secondo il dettato dei commi precedenti.

28.8. - Il Magistrato dei Rioni, inoltre, può decidere, su delicate questioni, di incontrare il Consiglio Rionale o del Gruppo Municipale.



COMUNE DI FAENZA

Capo 4° – Associazione ai Rioni ed al Gruppo Municipale

Art. 29

29.1. - Chiunque, a 16 anni compiuti, per residenza o volontaria adesione intenda acquisire la qualifica di Socio di un Rione o Gruppo Municipale, deve farne domanda scritta alla Segreteria rionale corredandola della firma di almeno due associati al Rione; prima dell'approvazione la domanda resterà affissa per almeno 15 giorni all'Albo rionale.

29.2. - L'adesione ai Rioni implica l'impegno di porre migliore energia per realizzare gli alti significati civici e morali uniti nell'insieme delle manifestazioni che formano patrimonio dell'intera collettività faentina.

Art. 30

30.3. - Il Socio ha l'obbligo di prendere atto del presente regolamento, dello Statuto e dei regolamenti rionali rispettandoli e facendone rispettare le norme ed impegnandosi a condividere le finalità e gli impegni assunti dal Rione nell'espletamento dei fini istituzionali.

30.4. - Il Socio non può assumere cariche nel Consiglio Rionale prima di due anni dalla data di ammissione, ha diritto di voto dal giorno successivo all'accoglimento della domanda.

30.5. - L'adesione al Gruppo Municipale è regolamentata, in modo analogo, secondo il dettato dei commi precedenti.



COMUNE DI FAENZA

TITOLO III - DELLE REGOLE PER IL CORTEO STORICO E LA CORSA DEL NIBALLO

Capitolo IV - DELLE FIGURE DEL NIBALLO

Art. 31

31.1. - Secondo la tradizione, ogni corsa del Niballo è preceduta dalla sfilata di un Corteo Storico che costituisce una rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della Signoria dei Manfredi compresa tra il governo di Gian Galeazzo (1410) e di Astorgio III (1501), con particolare riguardo ai Rioni i quali, con le loro comparse, ne formano la parte principale.

31.2. - La Comparsa rionale inoltre partecipa in misura ridotta alle manifestazioni preliminari.

31.3. - Una presenza ridotta della Comparsa rionale può essere stabilita per altre manifestazioni o corse, organizzate e/o promosse dal Comitato del Niballo.

31.4. - Ogni presenza pubblica della Comparsa rionale al di fuori di quanto previsto dal presente Regolamento è consentita, previa autorizzazione del Magistrato dei Rioni, solo nel proprio territorio rionale; presenze al di fuori del proprio territorio devono essere preventivamente autorizzate anche dal Rione interessato territorialmente.

Art. 32

32.1. - I Rioni hanno l'obbligo di comporre la propria comparsa rionale in base a studi e ricerche storiche tese a ricostruire tramite la realizzazione dei costumi, rappresentazioni di momenti di vita e gesta rionali della Faenza del XV secolo, negli aspetti militari, civili e di organizzazione sociale.

32.2. - E' comunque lasciata facoltà ai Rioni di determinare il numero delle figure della Comparsa Rionale, previa autorizzazione della Deputazione per il Niballo che ne stabilirà insindacabilmente i limiti in relazione allo schema di composizione della Comparsa predisposto da ogni Rione e dal Gruppo Municipale; non potranno comunque essere autorizzate figure oltre le seguenti:

- 12 suonatori di strumenti a percussione
- 10 suonatori di strumenti a fiato
- 6 rotellini rionali ed 8 per il Gruppo Municipale.

32.3. - La comparsa in costume del Gruppo Municipale è curata dai dirigenti nominati dall'Associazione e del suo coordinamento è responsabile il Maestro di Campo, secondo il dettato regolamentare.

32.4. - In considerazione dell'incarico svolto, i Rotellini rionali e del Gruppo Municipale, dovranno essere scelti tra i figuranti più anziani con esperienza di vita rionale al fine di disporre della necessaria autorità a condurre la Comparsa e mantenere l'ordine.

32.5. - Ogni figura inserita nella Comparsa senza preventiva autorizzazione della Deputazione comporterà un ammenda di 3° grado.



COMUNE DI FAENZA

Art. 33

33.1. - E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nei Cortei tenere un comportamento corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini e di cooperare, per quanto da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della rievocazione.

33.2. - In particolare modo è loro proibito, durante il percorso cittadino delle varie manifestazioni e nel Corteo al Campo della Giostra, fumare, gridare, soffermarsi a parlare con spettatori, prendere bibite o altro, masticare gomme o tabacco, togliersi il copricapo o altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte di questo, con esclusione degli occhiali da vista (purchè non colorati).

33.3. - I contravventori sono personalmente punibili con la sospensione temporanea o con l'espulsione a vita a far parte dei Cortei, al Rione può essere applicata ammenda di 1° grado.

33.4. - Su disposizioni del Magistrato dei Rioni, può essere chiesto ai Rioni di fornire figuranti per vestire i costumi del Gruppo Municipale.

Art. 34

34.1. - Alfieri bandieranti e Musicisti che si siano esibiti durante un "Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti" o nella gara "a coppie" per un Rione potranno gareggiare per un altro Rione solo dopo un periodo di non partecipazione alle gare di cui sopra della durata di anni 5; ciò significa che per tale periodo di astensione dalle gare essi non potranno partecipare, né potrà essere accettata l'iscrizione a partecipare, al "Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti" di cui al Cap. V e alla "Gara a Coppia degli Alfieri bandieranti" di cui al Cap. VII. In tale caso inoltre il Rione di nuova appartenenza corrisponderà al Rione di provenienza, a titolo di rimborso per l'investimento formativo a suo tempo effettuato, una somma pari al valore base dell'ammenda di 2° grado per ogni anno in cui l'atleta gareggiò nel "Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti" o nella gara "a coppie" per il Rione di provenienza.

34.2. - La regola di cui al comma 1 non opera per le gare giovani e/o giovanissimi ed, in tutte le altre gare, per gli atleti minorenni alla data fissata – a termini di Regolamento – per la competizione.

34.3. - Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore con decorrenza 01.06.2004 senza efficacia retroattiva e pertanto non rilevano periodi di assenza dalle gare maturati antecedentemente a tale data.

Art. 34 bis

34 bis.1. - L'elenco delle persone designate a partecipare alle gare del "Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti" e gara a "Coppie", deve essere prodotto al Magistrato dei Rioni almeno sette giorni prima delle gare.

34 bis.2. - L'elenco di tutti i figuranti che hanno sfilato nei Cortei rionali del Torneo, del Giuramento e del Corteo Storico del Niballo deve essere presentato al Magistrato dei Rioni entro i tre giorni successivi a quello nel quale il Niballo sia stato effettuato.



COMUNE DI FAENZA

34 bis.3. - L'inosservanza di queste disposizioni è passibile di ammenda di 2° grado.

Art. 35

35.1. - Tutti i figuranti che vestono la Comparsa rionale debbono avere idonea prestanza fisica, rispetto all'estetica della Figura rappresentata, ed essere vestiti dei costumi del proprio Rione quali risultano dai bozzetti approvati dalla Deputazione per il Niballo.

35.2. - Quest'ultima disposizione vale anche per le bandiere portate dai figuranti e dagli Alfieri bandieranti, i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva autorizzazione della Deputazione.

35.3. - L'inosservanza di queste disposizioni è passibile di ammenda di 3° grado.

Art. 36

36.1. - Un cavaliere per poter gareggiare nella disputa del Niballo - Palio di Faenza o qualsivoglia altra manifestazione organizzata con il concorso del Comitato per il Niballo in qualità di Cavaliere giostrante con i colori di un Rione, deve essere di estrazione rionale ed appartenere a quel Rione specifico per volontaria adesione.

Art. 36.2. - Il Cavaliere, per poter partecipare alla corsa del Niballo o ad ogni altra corsa regolata dal presente Regolamento, deve essere dotato di autorizzazione medica specifica all'attività sportiva, rilasciata secondo le normative vigenti per le attività sportive amatoriali.

Al Medico sportivo presente alle gare per conto dell'Amministrazione comunale, è data facoltà di interdizione alla Gara qualora rilevi l'assenza del suddetto certificato o di idonea condizione fisica, che possa costituire pericolo per il corretto svolgimento della competizione.

36.3. - I Rioni possono vincolare il cavaliere a sé attraverso un contratto che impedisca al Cavaliere di correre per un altro Rione, salvo che vi sia rottura consensuale tra le parti contraenti il suddetto contratto.

36.4. - Il Cavaliere che abbia corso il Niballo (ordinario o straordinario) anche una sola volta per un Rione, non potrà più gareggiare sotto ogni forma al Niballo od altra manifestazione, né partecipare alla Comparsa per alcuno degli altri Rioni.

Non potrà perciò vestire il costume di un altro Rione, in alcuna delle manifestazioni regolate dal presente Regolamento.

36.5. - Il Magistrato dei Rioni potrà autorizzare il Rione che, per gravi e giustificati motivi, sia rimasto privo del proprio Cavaliere, a procurarsene uno esterno.

Capitolo V - DEL TORNEO DEGLI ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

Art. 37

37.1. - Il Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti ha luogo il terzo sabato di giugno, ogni anno, nella P.zza del Popolo di Faenza, ovvero il Sabato che precede di almeno 7 giorni le festività dei SS. Pietro e Paolo.

37.2. - In questa gara si esibiscono esclusivamente gli Alfieri bandieranti dei cinque Rioni che partecipano alla specialità del "singolo", "piccola squadra", "grande squadra".



COMUNE DI FAENZA

37.3. - E' prevista inoltre una gara per i "Gruppi Musicisti" dei cinque Rioni che accompagnano l'esibizione delle squadre.

37.4. - L'ordine di svolgimento delle gare è il seguente:

- Singolo
- Piccola Squadra
- Grande Squadra e Gruppo Musicisti

37.5. - La premiazione dei vincitori avverrà la sera stessa e chiuderà la manifestazione; fatta salva l'eventualità della premiazione per la "combinata" (o altri premi istituiti in accordo con il Consiglio dei Dieci) che avverrà la sera del Giuramento dei Cavalieri.

Art. 38

38.1. - La partecipazione a questo torneo non è obbligatoria per i Rioni; essi devono comunicare i propri Alfieri bandieranti e Musicisti iscritti alle suddette gare almeno sette giorni prima, secondo le prescrizioni di questo Regolamento; assenze ingiustificate dopo l'iscrizione saranno passibili di ammende di 3° grado .

38.2. - I Gruppi rionali partecipano alla cerimonia rispettando l'ordine di sfilata stabilito dal risultato della corsa del Niballo (edizione ordinaria) dell'anno precedente.

Art. 39

39.1. - La Comparsa rionale prevista per il Torneo è così composta:

- Portastendardo rionale o paggio Maggiore,
- due armati di scorta,

a questi vanno aggiunti:

- il numero di Alfieri Bandieranti e Musicisti necessari per le esibizioni, comprese le riserve.

39.2. - Le figure prescritte possono essere affiancate da Rotellini rionali, fino ad un massimo di due, eventualmente aventi anche il compito di portatori delle bandiere di riserva alle esibizioni.

39.3. - Per ogni inosservanza ai commi precedenti, è applicata una ammenda di 3° grado.

Art. 40

40.1. - I Gruppi rionali partono dalla propria sede percorrendo, secondo il percorso tradizionale, vie e corsi del proprio Rione ed entrano nella Piazza del Popolo al tocco delle 20.30 precise, osservando l'ordine d'ingresso alla Piazza stabilito dal presente Regolamento.

40.2. - Dopo la sfilata lungo la carreggiata centrale della Piazza ciascun Gruppo rionale va a disporsi nel "lato Municipio" della Piazza negli spazi determinati.

40.3. - Gli Alfieri bandieranti ed i Musicisti così disposti restano in formazione ordinaria, eventualmente seduti nelle apposite panche, salvo esigenze di riscaldamento atletico.

40.4. - Altri figuranti non sono ammessi all'ingresso della Piazza: il solo Capo Rione ed il fotografo rionale hanno accesso alla piazza durante il Torneo ed il Giuramento dei Cavalieri.

40.5. - L'inosservanza di queste disposizioni è passibile di ammenda di 2° grado.



COMUNE DI FAENZA

Art. 41

41.1. - Appena le Comparse rionali hanno terminato la loro sistemazione nella Piazza fa il suo ingresso il Gruppo Municipale (partendo dal lato Porta Montanara) che si schiera attorno e sul palco della Giuria ed Autorità.

41.2. - Ai lati del palco centrale sono posti a sedere i Capi Rione e le Autorità cittadine che ne hanno ricevuto invito, spetta al Maestro di Campo la responsabilità di ammettere al palco gli aventi diritto.

Art. 42

42.1. - La Comparsa minima del Gruppo Municipale è così composta:

- Maestro di Campo
- un Conestabile (Ufficiale a piedi);
- otto Guardie a piedi (Pavesari), o dieci Balestrieri;
- sei Tamburini;
- tre suonatori di Chiarina
- Porta gonfalone Municipale,
- 2 Rotellini.

Art. 43

43.1. - Terminata la disposizione del Gruppo Municipale le chiarine municipali chiamano di volta in volta , le esibizione degli Alfieri rionali e Musici, nell'ordine di esibizione stabilito dal sorteggio.

43.2. - Il sorteggio dell'ordine delle esibizioni, la loro durata, la composizione della Giuria, le modalità del voto dei Giudici, gli schemi di valutazione delle esibizioni sono regolamentate dal Comitato per il Niballo con proprie disposizioni, su proposta del Consiglio dei Dieci.

Art. 44

44.1. - La proclamazione dei vincitori di ogni singola specialità si effettua al termine di tutte le gare nell'ordine del loro svolgimento; i premiati sono chiamati al Palco Municipale per ricevere il premio, accompagnati dallo squillo delle chiarine municipali.

44.2. - I premi sono costituiti da trofei in ceramica appositamente realizzati dai ceramisti faentini, tramite invito esteso a tutti, diversificati nelle dimensioni per caratterizzare le categorie in cui è divisa la competizione.

Capitolo VI - DEL GIURAMENTO DEI CAVALIERI GIOSTRANTI

Art. 45

45.1. - La cerimonia del Giuramento dei Cavalieri, seguita dalla gara della "coppia" degli Alfieri bandieranti, ha luogo la III domenica di giugno di ogni anno nella Piazza del Popolo, ovvero la domenica che precede di almeno sette giorni le Festività dei SS: Pietro e Paolo.



COMUNE DI FAENZA

45.2. - I Gruppi rionali partecipano alla cerimonia rispettando l'ordine di priorità stabilito dal risultato della Corsa del Niballo (edizione ordinaria) dell'anno precedente.

Art. 46

46.1. - La Comparsa rionale è così composta:

- un Tamburino
- due Alfieri bandieranti
- un Capitano del Rione a piedi
- quattro Armigeri
- Paggio Maggiore con stendardo rionale
- due Armati di scorta
- Cavaliere giostrante sul cavallo da parata con palafreniere
- Palafreniere con cavallo da gara
- quattro Portabandiere con vessilli di famiglie rionali.

46.2. - Fino a due Rotellini rionali possono essere presenti, eventualmente aventi anche il compito di portatori delle bandiere di riserva necessarie alle esibizioni.

46.3. - Eventuali figure o tamburini o altri suonatori, eccedenti tale formazione, che abbiano accompagnato la sfilata attraverso le vie del Rione si fermano prima dell'ingresso in Piazza pena la squalifica del proprio Rione dalla gara della "Coppia" degli Alfieri bandieranti.

46.4. - Per ogni inosservanza ai commi precedenti è applicata una ammenda di 3° grado.

Art. 47

47.1. - I Gruppi rionali partono dalla propria sede percorrendo, secondo il percorso tradizionale, vie e corsi del proprio Rione, per entrare nella Piazza al tocco delle 21.00 precise, osservando l'ordine di ingresso stabilito.

47.2. - Le modalità di disposizione nella Piazza e attorno al Palco dei Gruppi Rionali, dei Figuranti e dei rionali che accompagnano, del Gruppo Municipale, sono le medesime del Capitolo precedente: con la sola esclusione dello schieramento dei Gruppi Rionali, che in questa serata avviene sul "lato Torre".

47.3. - Qualora tra i figuranti delle Comparses rionali sorgessero contestazioni o diverbi, la Forza pubblica potrà intervenire soltanto su richiesta del Maestro di Campo.

48.4. - Ai Rotellini è fatto obbligo di mantenere l'ordine nelle proprie Comparses.

Art. 48

48.1. - La Comparsa minima del Gruppo Municipale è la seguente:

- sei Tamburini
- tre suonatori di Chiarina
- Maestro di Campo
- Araldo lettore del Bando della Giostra, a piedi
- un Conestabile
- otto Guardie a piedi



COMUNE DI FAENZA

- Portagonfalone Municipale
- Portagonfalone del drappo del Palio
- quattro Portatori con “botte di Albana”
- tre Rotellini

48.2. - La dislocazione del Gruppo Municipale attorno al palco è la seguente

- a) Guardie sul fronte del palco, con il secondo Conestabile, se presente;
- b) Tamburini alla destra del palco, rispetto a chi vi è seduto, suonatori di chiarina alla sinistra del palco;
- c) Maestro di Campo, Primo Conestabile, Banditore, al tavolo centrale;
- d) Portagonfalone Municipale alla sinistra del tavolo, rispetto a chi vi è seduto;
- e) Portapalio alla destra del tavolo.

Art. 49

49.1. - Terminata la disposizione del Gruppo Municipale, i suonatori di chiarina intonano l'inno del Palio del Niballo, a cui segue la lettura del Bando da parte dell'Araldo.

49.2. - L'annuncio dell'inizio della cerimonia del Giuramento è sancito dalla lettura, da parte del Maestro di Campo, di questa formula: *“Cittadini, con sommo gaudio e grande onore, annuncio a Voi la ripetizione del Palio che in momenti segnati dalla storia della città, diede gloria all'armi, quanto lustro nell'arte agli antenati nostri. Abbia inizio la presentazione e il giuramento dei Cavalieri che difenderanno i colori dei cinque Rioni”*.

49.3. - Lo squillo delle chiarine chiama di volta in volta i Cavalieri al giuramento, secondo l'ordine previsto.

Art. 50

50.1. - Ogni Cavaliere, accompagnato dal Tamburino rionale seguito dal Portastendardo scortato dal Priore con i due armati e dal Palafreniere con il cavallo da gara, si porta di fronte al palco indi si presenta all'Araldo e al Maestro di Campo per formulare il Giuramento.

50.2. - L'Araldo municipale legge ad ogni cavaliere la seguente formula:

D: Cavaliere il tuo nome? R:.....

D: Per quale Rione combatterai? R:

D: Il nome del tuo cavallo? R:.....

D: Ti accettiamo a combattere per il Rione.....; l'onore ed il valore ti conducano nella competizione e la cavalleria ti sia di consiglio. Giuralo! R: Lo giuro!

50.3. - Ad ogni giuramento il Gonfalone municipale viene abbassato: il Cavaliere stende la mano destra su di esso mentre pronuncia “Lo giuro!”.

50.4. - Pronunciato il Giuramento il Cavaliere rientra rapidamente nel proprio gruppo rionale.

Art. 51

51.1. - Ultimato il Giuramento dei cinque Cavalieri, le Chiarine municipali eseguono nuovamente l'inno del palio ed i Tamburini rullano a lungo quindi viene autorizzata l'uscita dei cavalli dalla Piazza per facilitare la gara degli Alfieri bandieranti.



COMUNE DI FAENZA

Capitolo VII - GARA "A COPPIA" DEGLI ALFIERI BANDIERANTI

Art. 52

52.1. - Terminata l'uscita dei cavalli, i Cancellieri procedono all'eventuale sorteggio per l'esibizione della prima Coppia; il sorteggio, di norma, viene ripetuto di volta in volta prima della esibizione di ogni Rione; fatto salvo che sia diversamente disposto su proposta del Consiglio dei Dieci; inoltre la durata delle esibizioni, la composizione della Giuria, la modalità di espressione del voto dei Giudici, gli schemi di valutazione delle esibizioni sono regolamentate dal Comitato per il Niballo con proprie disposizioni, su proposta del Consiglio dei Dieci.

52.2. - Il giudizio deve essere formulato in modo segreto per consentire la caratteristica designazione del vincitore tramite consegna di una botte di vino "Albana".

52.3. - Non è consentita l'assegnazione ex aequo.

52.4. - Il premio è costituito da una botte di vino "Albana di Romagna" amabile, di almeno 50 litri e da una Torre in argento raffigurante la Torre civica.

Art. 52.5. - Agli Alfieri bandieranti e Musici, che mantengano il requisito di età per partecipare alle competizioni riservate a giovani e giovanissimi, è permesso esibirsi una sola volta nella gara "a Coppie" di cui al presente Capitolo, senza perdere il diritto a ripresentarsi nelle competizioni riservate a "giovani e/o giovanissimi".

Art. 53

53.1. - La proclamazione del vincitore è fatta attraverso la consegna della Botte sotto la direzione del Maestro di Campo che comunica il vincitore al Capo gruppo tamburi municipali.

53.2. - I quattro portatori della botte accompagnati dal rullo dei tamburi municipali, partono dal palco, con la Botte posta su apposita portantina, muovono nella Piazza e sfilano davanti ai cinque gruppi rionali, fermandosi infine, al cessare del rullo di tamburi, di fronte alla Coppia che ha vinto, proclamando così pubblicamente il vincitore.

53.3. - Successivamente la Coppia ed il Tamburino vengono chiamati sul Palco dalle Chiarine Municipali per la consegna della "Torre" in argento e dei Trofei in ceramica a ricordo della vittoria.

Art. 54

54.1. - Un prolungato squillo di chiarine, seguito dal rullo dei Tamburi, darà quindi inizio all'uscita dei gruppi dalla Piazza per il rientro alle sedi rionali secondo l'ordine previsto.

54.2. - In caso di maltempo il Torneo degli Alfieri bandieranti e Musici, è rinviato alla domenica pomeriggio, la Gara delle Coppie ed il Giuramento sono rinviati alla sera successiva.

54.3. - Il Comitato Palio emana direttive per la regolamentazione dei rinvii delle manifestazioni del Niballo e collaterali.



COMUNE DI FAENZA

Art. 55

55.1. - Su disposizioni regolamentari proposte dal Consiglio dei Dieci, è previsto lo svolgimento della gara per il miglior Tamburino che accompagna la Coppia Alfieri, inoltre la somma dei singoli punteggi ottenuti nelle specialità del Singolo, Coppia, piccola e grande Squadra, Gruppo Musicisti, comporta l'assegnazione di un trofeo specifico.

55.2. - Il Comitato Palio e il Consiglio dei Dieci emanano disposizioni per commemorare persone scomparse che abbiano rivestito particolare significato per le manifestazioni del Niballo e collaterali.

Capitolo VIII - DELLE PROVE AL CAMPO

Art. 56

56.1. - Le prove necessarie alla preparazione dei cavalli e dei Cavalieri per la Corsa del Niballo si effettuano nel Campo della Giostra nei giorni che precedano la Manifestazione.

56.2. - Il Campo della Giostra comprende lo spazio recintato e le Tribune pubbliche, ovvero lo Stadio comunale.

56.3. - Il Campo Prove è lo spazio racchiuso dalle reti di recinzione che separano il pubblico dal prato interno, compreso il campo dell'antistadio.

56.4. - Il Campo della Corsa è lo spazio racchiuso dall'ellisse della Pista di Gara, compresa la Pista.

56.5. - L'effettuazione delle prove ordinarie è prevista nei quindici giorni antecedenti la quarta Domenica di Giugno, ovvero la festività dei SS. Pietro e Paolo, per soli tre giorni alterni a settimana, di norma Lunedì, Mercoledì, Venerdì.

56.6. - L'orario per tutte le giornate è fissato di norma con inizio alle ore 18.00 e con termine alle ore 21.00; eventuali modifiche al Calendario e all'orario di svolgimento delle prove possono essere stabiliti con disposizioni emanate dal Magistrato dei Rioni, sentito il Comitato Palio.

56.7. - La giornata del Sabato di vigilia viene tenuta libera per l'eventuale svolgimento di prove straordinarie, esclusivamente autorizzate dal Coordinatore Organizzativo, sentita la Commissione di Pista.

56.8. - Eventuali deroghe al suddetto orario ed ai giorni delle prove, per esempio in caso di maltempo, devono essere autorizzate come da comma precedente.

Art. 57

57.1. - Al Campo Prove sono ammessi, oltre agli addetti dell'organizzazione, tra cui cinque Dirigenti del Gruppo Municipale, i soli addetti delle scuderie, i Dirigenti rionali per un massimo complessivo di dodici persone per ogni singolo Rione, compreso il Capo Rione e altro personale dell'Organizzazione rionale.



COMUNE DI FAENZA

57.2. - Al Campo della Corsa non saranno comunque ammessi più di sei addetti per Rione, compresi il Cavaliere, limitatamente al momento della presenza del cavallo nel Campo della Corsa.

Art. 58

58.1. - Lo svolgimento delle prove ordinarie è libero ed è lasciata facoltà ai Rioni di determinare la metodologia della prova; ai Dirigenti municipali presenti, di cui uno assume le funzioni di coordinatore di Campo, spetta il compito di coordinare tale svolgimento e controllare l'avvio dei Cavalieri in caso di prove tecniche.

58.2. - Tale svolgimento deve comunque essere ispirato ai criteri di normale correttezza al fine di non danneggiare gli altri concorrenti riducendo allo stretto tempo necessario il tempo di permanenza all'interno del Campo della Corsa.

58.3. - All'interno del Campo della Corsa sarà ammesso un solo cavallo per volta di ogni Rione sia esso "montato" o "scosso".

58.4. - Ogni Rione non può portare più di due cavalli, contemporaneamente, ogni sera al Campo delle Prove.

Art. 59

59.1. - Oltre alle Prove ordinarie, nella giornata di mercoledì della settimana precedente la Corsa del Niballo è previsto lo svolgimento di prove dette "Prove Ufficiali".

59.2. - Sono così definite in quanto vengono condotte dal Podestà della Giostra con partenza di due Cavalieri contemporaneamente secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

59.3. - Durante le prove ufficiali ogni Cavaliere deve correre almeno una tornata a destra e una tornata a sinistra della pista di gara, percorrendo al galoppo veloce la Pista che collega lo stallo di partenza con il Niballo, se questo non avviene può essere comminata una ammenda di 2° grado.

59.4. - A tali prove debbono partecipare i cavalieri che hanno prestato giuramento nella cerimonia del Giuramento del cavaliere.

59.5. - L'inizio delle prove ufficiali è stabilito di norma per le ore 19.00, pur essendo consentito l'accesso al Campo delle prove a partire dalle ore 18.00; disposizioni in merito sono emanate dal Magistrato dei Rioni, sentito il Comitato Palio.

59.6. - L'ordine di svolgimento delle tornate è definito dal Podestà della Giostra, con l'eventuale ausilio di un sorteggio.

59.7. - Alle Prove Ufficiali presenziano i Capi Rione.

Capitolo IX - DEL CORTEO STORICO DEL NIBALLO

Art. 60

60.1. - Il Corteo ha luogo il pomeriggio della quarta domenica di Giugno, ovvero il giorno della festività dei SS. Pietro e Paolo, con partenza dei Gruppi rionali dalla propria sede percorrendo, secondo il percorso tradizionale, via e Corsi del proprio Rione.



COMUNE DI FAENZA

60.2. - Alle ore 16.00, ai rintocchi della Torre civica, le comparse rionali entrano nella Piazza del Popolo rispettando l'ordine di sfilata stabilito dal risultato della Corsa del Niballo (edizione ordinaria) dell'anno precedente.

60.3. - Dopo la sfilata lungo la carreggiata centrale della Piazza ciascun gruppo rionale va a disporsi nella Piazza, il primo dalla parte di porta Montanara, gli altri e seguire.

60.4. - Nello spazio della Piazza del Popolo delimitato da transenne per lo svolgimento del Corteo Storico non sono ammesse figure in abiti borghesi oltre agli addetti alla Organizzazione, appositamente autorizzati.

60.5. - Qualora tra i figuranti delle comparse rionali sorgessero contestazioni o diverbi, la Forza Pubblica potrà intervenire soltanto su richiesta del Maestro di Campo.

60.6. - Ai Rotellini è fatto obbligo di mantenere l'ordine nelle proprie comparse.

Art. 61

61.1. - Appena le Comparse rionali hanno terminato la loro sistemazione nella Piazza fa il suo ingresso il Gruppo Municipale (partendo dal lato di Porta Montanara) che si ferma schierato al centro della Piazza nella carreggiata centrale.

61.2. - L'Araldo municipale, preceduto dall'inno del Palio suonato dalle Chiarine, assistito dal valletto legge il bando della sfilata alla corsa del Niballo:

*“Udite, Madonne et Cavalieri
de' turrati castelli della val D'Amone
delle piane ubertose di Romagna,
genti terriere et genti forestiere.
Accorrete alla tenzone ch'ogn'anno
Si corre nel di' di Santo Pietro. (nella quarta domenica di giugno)
Dalla Porta del Ponte et Montanara,
dalla Porta Imolese et Ravennana e da Durbecco
Dame e Cavalieri, armigeri e balestri
muoveranno, alte portando le insegne dei Rioni
per disputar sul campo della giostra
l'ambito palio ch'al vincitor compete.
E voi, Madonne, festeggiate i Cavalieri ch'all'incontro giostreran da prodi
Non meno di colui che lauro conquisterà
nella contesa.
Alti volteggeran nel vento, d'abilissimi alfieri,
gli stendardi et scalpitar di destrieri
et balenar d'acciari, rinverdiranno
i fasti della città manfreda.”*

61.3. - Di seguito il Maestro Di Campo, preceduto da un lungo squillo delle Chiarine Municipali, legge la formula d'onore: “ *Capi Rione, Cavalieri, uomini del Corteo, siate degni dei vostri colori e della bellezza delle vostre Dame. Si vada al Campo a disputare la Giostra!*” con la quale dà l'avvio alla sfilata del corteo storico: prima di partire tutti i Gruppi



COMUNE DI FAENZA

Musici rionali fanno rullare i tamburi e danno fiato alle trombe, fino a che lo squillo delle chiarine municipali determina l'avvio del Corteo Storico.

Art. 62

62.1. - Il Gruppo Municipale, seguito dalle comparse rionali nel medesimo ordine con cui hanno fatto ingresso nella Piazza, apre il Corteo lungo i Corsi cittadini fino al Campo della Giostra.

62.2. - Al seguito del Corteo non sono ammesse figure in abiti borghesi.

62.3. - I compiti di scorta e coordinamento delle comparse è svolto dai Rotellini Rionali in collaborazione con i Rotellini Municipali e la direzione del Maestro di Campo.

Art. 63

63.1. - La Comparsa minima, in costume, del Gruppo Municipale è così costituita:

- otto Tamburini
- cinque suonatori di Chiarina
- Podestà della Giostra
- Maestro di Campo
- Araldo, lettore del Bando della Giostra
- Portagonfalone Municipale
- Porta Palio
- due portatori della Porchetta
- Portatore del Gallo, vivo, contenuto in apposita gabbia
- due Conestabili a piedi
- otto Guardie a piedi
- sei Rotellini

63.2. - In considerazione dell'incarico svolto, i Rotellini municipali verranno scelti tra i figuranti più anziani con esperienza di vita rionale al fine di avere l'autorità necessaria a condurre il Corteo e mantenere l'ordine tra i figuranti.

63.2. - Ad essi è affidato il compito di controllare la regolarità di percorso e di sfilata dei Cortei rionali e di informare il Maestro di Campo di ogni irregolarità.

Art. 64

64.1. - La Comparsa minima che ciascun Rione ha l'obbligo di far intervenire al corteo storico in sua rappresentanza deve essere composta come segue:

- cinque Tamburini
- due Alfieri bandieranti
- priore a cavallo con Palafreniere
- Dama a cavallo con Palafreniere
- Paggio Maggiore con stendardo rionale
- Cavaliere giostrante a cavallo con palafreniere
- quattro Valletti o armati di scorta



COMUNE DI FAENZA

- due rotellini

64.2. - Il Cavaliere giostrante può essere sostituito da altro figurante che lo rappresenti al momento della partenza dalla Piazza del Popolo e fino all'ingresso al Campo della Giostra del Corteo rionale, pena una ammenda di 3° grado.

Art. 65

65.1. - L'ingresso al Campo della Giostra avviene nello stesso ordine con il quale il Gruppo Municipale ed i Rioni sono usciti dalla Piazza del Popolo.

65.2. - I Gruppi si presentano di volta in volta, ma con rapida successione, all'interno del Campo e, terminata la sfilata, si dispongono con ordine sulle proprie tribunette.

65.3. - Non sono ammesse figure in abiti civili oltre agli addetti della Organizzazione che devono comunque essere dislocati in modo da non recare intralcio, pratico ed estetico, allo svolgimento del Niballo.

65.4. - In accordo con il Coordinatore Organizzativo vengono concessi i seguenti "pass" fotografici:

n. 3 per l'Organizzazione comunale

n. 1 per il Gruppo Municipale

n. 1 per ogni Rione.

Altre autorizzazioni possono essere concesse dal Coordinatore Organizzativo in relazione alle esigenze dell'organizzazione.

65.5. - I fotografi ammessi devono restare in spazi appositamente delimitati.

65.6. - Il Capo Rione, il Reggente del Gruppo Municipale, il Magistrato dei Rioni, la Deputazione per il Niballo, qualora siano vestiti con abiti borghesi, sostano in una tribunetta destinata allo scopo, separata dal pubblico.

Art. 66

66.1. - Il Gruppo Municipale che precede i Rioni si dispone di fronte alla tribuna centrale con le seguenti figure:

- Conestabile

- Portagonfalone Municipale

- Porta Palio

- Araldo lettore del Bando

- Suonatori di Chiarina.

66.2. - Le restanti figure della Comparsa si dispongono nella propria tribunetta mentre il secondo Conestabile provvede alla verifica delle lance da gara predisponendosi alla consegna.

66.3. - I Rotellini Municipali resteranno a disposizione del Podestà della Giostra e del Maestro di Campo per gli incumbenti relativi alla corsa e per ogni altra esigenza di comunicazione necessaria al Podestà o al Maestro di Campo.



COMUNE DI FAENZA

Art. 67

67.1. - Terminata la sfilata delle Comparse rionali, i cinque Gruppi degli Alfieri bandieranti con i loro Musicisti, si portano contemporaneamente davanti agli spazi delle tribune del pubblico occupate dai propri sostenitori e si esibiscono per una durata complessiva di 10 minuti, compresa l'entrata e l'uscita del Gruppo.

67.2. - Qualora tra i figuranti delle Comparse rionali presenti al Campo della Giostra, sorgessero contestazioni o diverbi, la Forza Pubblica potrà intervenire soltanto su richiesta del Podestà della Giostra.

67.3. - Ai Rotellini è fatto obbligo di mantenere l'ordine nelle proprie Comparse.

Art. 68

68.1. - Completate le esibizioni, l'Araldo municipale, preceduto dall'inno del Palio suonato dalle Chiarine, legge il bando della Corsa del Niballo; di seguito il Gruppo di cui all'art. 66 si porta alla tribunetta del Gruppo.

Capitolo X – DEI CONTROLLI SANITARI

Capo 1° - Compiti della Commissione Sanitaria

Art. 69

69.1 - Spetta ai Capi Scuderia, sotto il coordinamento del loro Rappresentante eletto nella Commissione Sanitaria, adempiere alle disposizioni di questo Capitolo e prodigarsi affinché siano assunte le decisioni organizzative necessarie a garantire il corretto svolgimento della competizione ed a far sì che vengano esclusi anche i semplici e banali gesti che potrebbero risultare incomprensibili ai non addetti: quali ad esempio somministrare zollette di zucchero o altre sostanze anche se permesse nell'elenco dei farmaci autorizzati.

69.2 - Spetta inoltre a Loro l'assunzione di tutte le misure organizzative necessarie a migliorare anche gli aspetti esteriori della giostra: quali ad esempio un unico contenitore per il magnesio, necessario agli artieri, collocato in modo defilato presso gli stalli di partenza, e quant'altro necessario alle suddette finalità.

69.3 - Premesso poi che è permesso correre il Niballo ai soli Cavalli provvisti di *passaporto* redatto dalla Commissione Veterinaria, si ritiene di precisare ulteriormente che:

- I cavalli che sono selezionati per partecipare alle prove al Campo delle Prove, come previsto dal presente Regolamento, devono esservi autorizzati a seguito della pre-visita effettuata 15 gg. prima della corsa.

- Qualora un Rione intenda, o abbia necessità, di correre il Niballo con un cavallo non presentato alla pre-visita, dovrà presentarlo, obbligatoriamente, alla seconda visita effettuata il giorno precedente la corsa del Niballo, al fine di consentire la redazione del *passaporto* da parte della C.S.



COMUNE DI FAENZA

- In entrambi i suddetti casi i cavalli presentati devono essere corredati della documentazione chiesta al Veterinario rionale, riassunta nella redazione precisa e puntuale della Cartella Clinica.

Art. 70

70.1. - Il Comitato per il Niballo approva la costituzione di una Commissione Sanitaria (C.S.) e l'istituzione di un "*passaporto*" per il Niballo, per ogni cavallo che parteciperà alla competizione.

70.2. - La C.S. viene costituita al fine di consentire la verifica ed il controllo sulla applicazione della legislazione in materia di Sanità pubblica e di benessere animale, nonché di valutazione della idoneità dei cavalli a partecipare al Torneo del Niballo (di seguito con la dizione Niballo si intendono comunque tutte le corse organizzate nell'ambito di applicazione del Regolamento per il Niballo e manifestazioni collaterali).

70.3. - Tale Commissione nasce con finalizzazione al miglior utilizzo del cavallo, come è nella tradizione del torneo e nello spirito della competizione della città di Faenza.

Art. 71

71.1. - Il compito della Commissione è quindi quello di vigilare affinché, partendo dal presupposto inderogabile ed innegabile che "*qualsiasi tipo di gara equestre ha lo scopo di confrontare capacità di cavalli e cavalieri in uguali condizioni*", la prestazione di un cavallo non abbia ad essere modificata, intenzionalmente o no, con l'impiego di sostanze medicamentose.

71.2. - A questo fine sono stabilite delle norme generali, riportate di seguito e delle norme particolari che possono essere emanate annualmente, al fine di meglio precisare e soprattutto aggiornare, i comportamenti da tenere ed i trattamenti autorizzati.

Art. 72

72.1. - La Commissione ammette alla corsa del Niballo, i cavalli rionali redigendo un "*passaporto*" autorizzativo: il "*passaporto*" per il Niballo viene istituito con la precisa finalità di creare un documento ufficiale consultabile dagli Organi competenti, al fine di avere un quadro, il più oggettivo possibile, relativamente alle condizioni di salute dei cavalli partecipanti alla competizione e verificarne le idoneità.

72.2. - Possono quindi essere ammessi alla Corsa, ed alle prove, solo ed esclusivamente i cavalli dotati del passaporto, pertanto, ai sensi dell'art. 93 (93.2) secondo il quale è consentita la sostituzione del cavallo fino alla sua bollatura, deve intendersi che il cavallo, eventualmente scelto per la sostituzione, deve ugualmente essere dotato del passaporto redatto dalla C.S.

Art. 73



COMUNE DI FAENZA

73.1. - Il passaporto è il documento compilato dalla C.S. con il quale si autorizza il cavallo rionale a partecipare alla corsa del Niballo ed alle relative prove al Campo.

73.2. - Il documento, redatto dal Presidente della C.S., è sottoscritto da tutti i componenti la Commissione e siglato, per conoscenza, dal Rappresentante delle Scuderie rionali.

73.3. - Il passaporto, per poter essere compilato, deve essere corredato da:

- Cartella Clinica redatta dal Veterinario rionale,
- Copia della/e ricetta/e ministeriale e dichiarazione dei trattamenti eseguiti,
- Eventuali esami radiografici se ritenuti necessari, a giudizio del veterinario rionale, o se richiesti espressamente dal presidente della C. S., che diventano parte integrante della Cartella Clinica.

73.4. - La Cartella Clinica è presentata dal Capo Rione o suo delegato con allegata specifica dichiarazione dalla quale risultino i trattamenti farmacologici ai quali è stato sottoposto l'animale nelle quattro settimane antecedenti la pre - visita: tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla copia della/e ricetta/e Veterinaria ministeriale, compilata in tutte le sue parti: la diagnosi, la quantità, l'ora, la data e le modalità di somministrazione del farmaco, devono essere riportate nella Cartella Clinica del cavallo sotto la responsabilità del Capo Rione o suo delegato, controfirmata dal Medico Veterinario curante.

73.5. - La suddetta dichiarazione deve essere riconfermata dal Capo Rione o suo delegato al momento dell'ultima visita, il giorno prima della competizione; il responsabile dell'animale dichiarerà alla C.S. eventuali interventi terapeutici intervenuti dopo la pre-visita.

Art. 74

74.1. - La Commissione Sanitaria, nominata dal Sindaco, è composta da:
un Docente universitario, particolarmente esperto in Patologia equina (che assume la Presidenza della Commissione), proposto dal Comitato per il Niballo,
dal Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL di Ravenna, ambito territoriale di Faenza,

da un Rappresentante nominato dall'E.N.P.A.,

da un Osservatore nominato dal Comitato per il Niballo in rappresentanza delle Scuderie Rionali, senza diritto di voto nelle decisioni della C.S.;

a questa composizione di base si aggiunge di diritto, in occasione delle pre - visite e della competizione, relativamente ad eventuali decisioni o a chiarimenti sulle condizioni dei cavalli, il Medico Veterinario Rionale (MVR) di competenza,

74.2. - I Membri della Commissione durano in carica un anno, ma possono essere tacitamente confermati fino a tre anni e possono essere rieletti; le sedute della C.S., valide con la presenza della maggioranza dei Membri aventi diritto di voto, sono convocate e presiedute dal Presidente/Docente universitario, a cui è affidata la responsabilità della migliore funzionalità della Commissione e dell'assolvimento dei suoi compiti ed al quale spetta stabilire le modalità di lavoro della Commissione.

74.3. - Le decisioni della C.S. sono inappellabili ed in caso di parità dei voti è determinante il parere del Presidente; alle incombenze, competenze ed oneri derivanti dall'espletamento delle



COMUNE DI FAENZA

funzioni della Commissione, alla sua convocazione e luoghi di ritrovo, provvede il Coordinatore Organizzativo.

Art. 75

75.1. – I compiti della Commissione sono così articolati:

Presidente: - dirige e coordina il lavoro dei colleghi;

- esprime un giudizio sulla idoneità dei cavalli in base ai dati raccolti nella Cartella clinica (compilata dai Veterinari Rionali) e da quelli ottenuti dalle pre - visite;
- predispone un adeguato servizio di pronto soccorso al fine di offrire un'assistenza immediata in caso di incidenti durante la corsa;
- organizza, con l'eventuale presenza del Veterinario Rionale, le pre - visite e visite di verifica dei cavalli;
- è disponibile prima e durante la gara a partecipare alla risoluzione di eventuali problemi sanitari di ordine infortunistico;
- dispone per delimitare idoneo spazio riservato ai cavalli nel periodo precedente la gara;
- presenza alle operazioni di prelievo e stoccaggio dei campioni di sangue destinati agli esami per l'identificazione di eventuali farmaci non autorizzati.

Veterinario rionale: - redige un rapporto sullo stato di salute dei cavalli sottoposti al controllo della C. S., nelle sei settimane precedenti il Palio, da tradurre sulla cartella clinica;

- compila in ogni sua parte la cartella clinica,
- fornisce le ricette e le indicazioni terapeutiche delle sostanze impiegate indicando data, dosaggio, durata e modalità di somministrazione della terapia che fanno parte integrante della cartella clinica;
- qualora lo ritenga necessario per una più completa e corretta valutazione dell'animale, fornisce il quadro radiografico, facilmente identificabile e non superiore a 28 giorni dalla pre - visita, del bipede anteriore (nodelli e asse falangeo) e dei garretti, che diventa parte integrante della cartella clinica;
- può partecipare alla pre-visita e alla visita di verifica ed alle prove, prestando opera di pronto soccorso;
- in concerto con la CS, svolge ulteriori indagini diagnostiche (ad esempio le Radiografie eventualmente richieste dal Presidente della C.S.) necessarie per redigere un certificato di idoneità; tali indagini devono essere autorizzate per iscritto dal Capo Scuderia rionale, tramite il consenso informato;
- durante le gare garantisce il servizio di pronto soccorso e può richiedere la collaborazione della C.S. se lo ritiene necessario;



COMUNE DI FAENZA

- certifica la visita preliminare di cavalli che, per motivi di eccezionalità non siano stati sottoposti alla pre - visita e comunque dovranno essere visitati dalla C.S. .

Veterinario A.U.S.L.: - il Veterinario AUSL è deputato al controllo del rispetto della regolamentazione in materia di Sanità e benessere animale, con il preciso scopo di evitare qualsiasi tipo di trattamento anomalo o dannoso al cavallo, sia relativamente a trattamenti farmacologici che a procedure dannose per la salute animale;
- può presenziare ed eventualmente collaborare al prelievo ai cavalli, alle visite e nel dopo corsa.

Rappresentante E.N.P.A.: - verifica e controlla che nessun tipo di maltrattamento venga rivolto ai cavalli e che le operazioni di visita e controllo sanitario vengano svolte nel rispetto delle norme in materia di sanità e benessere animale.

Rappresentante Scuderie rionali: - in qualità di fiduciario dei Capi Rione, collabora al coordinamento dei lavori della Commissione nel rapporto con le Scuderie rionali, in base alle richieste e disposizioni del Presidente,
- coordina i Responsabili di scuderia nell'adempimento delle disposizioni contenute nel presente Capitolo al fine di contribuire alla migliore organizzazione della competizione,
- coordina, di concerto con le scuderie rionali, la presenza di almeno un Veterinario rionale alle prove al Campo,
- non presenzia alle visite della C.S. ovvero non ha accesso alle scuderie rionali durante le visite della C.S.;

Art. 76

76.1. - La C.S. effettua una pre - visita ai cavalli rionali entro 15 giorni precedenti l'edizione del Niballo.

76.2. - La C.S. ha potere di controllo della documentazione prodotta relativamente ad ogni cavallo e di richiesta di eventuali accertamenti diagnostici supplementari necessari al fine di valutare lo stato di salute dei soggetti.

76.3. – Prima di iniziare la visita ai cavalli, deve verificare che la Cartella Clinica sia redatta e compilata in tutte le sue parti, che sia presente la ricetta di eventuali trattamenti e che vi sia la dichiarazione attestante i trattamenti eseguiti od in corso; in assenza di questa documentazione la visita non potrà essere eseguita.

76.4. – A tale pre - visita devono essere presentati tutti i cavalli che i Rioni intendono portare al Campo delle Prove; pertanto non saranno ammessi alle prove per il Niballo, i cavalli che non abbiano ottenuto il passaporto autorizzativo dalla C.S..



COMUNE DI FAENZA

Art. 77

77.1. - Al momento della pre – visita, il Capo Rione o suo delegato dovrà dunque presentare la Cartella Clinica redatta dal Veterinario Rionale, con allegata specifica dichiarazione dalla quale risultino i trattamenti farmacologici ai quali è stato sottoposto l'animale nelle sei settimane antecedenti la pre - visita.

77.2. - Tale dichiarazione dovrà essere riconfermata dal Capo Rione o suo delegato del cavallo al momento della visita, il giorno precedente la competizione.

77.3 - Nessuna deroga è ammessa nelle 24 ore precedenti la manifestazione.

Art. 78

78.1. - Eventuali riserve di idoneità o interdizione dei cavalli dal Niballo dovranno essere oggettivamente discusse, sulla base dei dati emersi, con il Veterinario Rionale ed il Capo Rione, informandone il Podestà della Giostra ed il Magistrato dei Rioni: la Commissione ha potere di interdizione nei confronti di un cavallo destinato alla corsa qualora riscontri difetti o patologie ritenute gravi.

78.2. - Qualora durante la pre-visita vengano riscontrati inconvenienti tali da interdire l'utilizzo del cavallo interessato, il Medico Veterinario rionale potrà concordare con la C.S. una visita d'appello per il cavallo interessato: tale visita di appello coinciderà con la visita effettuata dalla C. S. alla vigilia della corsa del Niballo.

Art. 79

79.1. - La C.S. effettua una seconda visita destinata ai cavalli rionali che, a seguito delle prove effettuate al Campo, devono correre il Niballo.

79.2. - Tale visita avviene di norma il giorno precedente la corsa del Niballo.

79.3. - I cavalli, scelti dai Rioni per la partecipazione alla Giostra, vengono sottoposti a tale visita privi di bendaggi eventuali; i Palafrenieri dovranno presentarli fermi, al passo, al trotto, in linea retta ed in cerchio. Alla C.S. è consentito effettuare test di flessione, uso di martelletto e tenaglie esploratrici.

79.4. - A quest'ultima visita devono inoltre essere presentati i cavalli eventualmente dichiarati "rivedibili" dalla C.S. o anche i cavalli che i Rioni abbiano deciso di far partecipare alla corsa del Niballo a seguito di problemi subentrati agli animali inizialmente identificati per questo ruolo, o semplicemente per scelta ed opportunità della Scuderia Rionale; si richiama infatti il disposto del precedente punto 72.2

79.5. - A seguito di quest'ultima visita la Commissione redige il passaporto per ogni cavallo selezionato a correre il Niballo; con tale documento viene autorizzata la corsa del Niballo ai cavalli ritenuti idonei.

Art. 80

Art. 80.1. - La Commissione emana annualmente disposizioni in merito alla Lista dei farmaci somministrabili, vengono cioè comunicate ai Rioni ed ai Veterinari Rionali, entro il 30



COMUNE DI FAENZA

gennaio di ogni anno, quali sono le sostanze che non devono mai essere presenti nel corpo dell'animale che partecipa al Niballo, e quali sono le sostanze di cui è consentita la somministrazione.

80.2. – La Commissione determina cioè, i limiti entro i quali è permesso somministrare farmaci per usi terapeutici ai cavalli, per evitare di cadere nella definizione di somministrazione di farmaci non autorizzati all'animale, ovvero porsi al di fuori di quei criteri di correttezza sportiva e di garanzia della salute degli animali, per la salvaguardia dei quali, è stata costituita la Commissione.

Art. 81

81.1. - Al fine di evitare illeciti trattamenti e non vanificare il lavoro svolto dalla Commissione Sanitaria viene istituito un Servizio Controllo Farmaci che affianca nel proprio operato la Commissione stessa e che ha il compito di sottoporre a controllo tutti i cavalli partecipanti alla corsa del Niballo mediante prelievi di sangue e la successiva analisi strumentale.

81.2. - Tali prelievi sono obbligatori e sono indispensabili per la partecipazione al Niballo e per la conferma della classifica ottenuta al termine della competizione.

81.3. - Il Servizio Controllo Farmaci è costituito da:

- a) Ispettore di Prelievo, figura ricoperta dal Presidente della Commissione Sanitaria
- b) Veterinario Prelevatore, figura nominata dal Magistrato dei Rioni su indicazione del Laboratorio di Analisi
- c) Responsabile del Processo d'analisi, figura ricoperta dal Direttore del Laboratorio che effettuerà le analisi designato mediante apposita convenzione da parte del Magistrato dei Rioni.

Le funzioni del Servizio Controllo Farmaci possono essere ricomprese e ben dettagliate nei compiti affidati al Laboratorio convenzionato con il Comune di Faenza per l'espletamento delle indagini sui campioni prelevati, pertanto il Servizio Controllo Farmaci può, in quest'ultimo caso, fare capo al Veterinario Prelevatore, per le procedure relative ai prelievi di seguito precisate, incaricato allo scopo dal Laboratorio suddetto; mentre i compiti del Responsabile del Processo d'analisi sono affidati, con Convenzione, al Responsabile del Laboratorio incaricato.

81.4 - Ai membri di detto Servizio (oppure al Veterinario Prelevatore, qualora questi sia l'incaricato del Laboratorio convenzionato con il Comune), nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, è demandata, l'organizzazione e l'esecuzione dei Prelievi e controlli in osservanza del presente regolamento.

81.5. - I prelievi vengono suddivisi in due sessioni

- a) La prima da eseguirsi in concomitanza con la visita di vigilia della Corsa, effettuata dalla Commissione Sanitaria per l'ammissione dei cavalli alla corsa del Niballo, all'interno delle scuderie rionali e secondo l'ordine di visita ai cavalli stessi.
- b) La seconda da eseguirsi al termine della corsa del Niballo



COMUNE DI FAENZA

81.6. - La sessione di prelievo **a)** verrà eseguita dal Veterinario Prelevatore prelevando almeno 20 ml di sangue che verrà trattato seguendo la procedura stabilita dal Laboratorio incaricato e verrà inviato al laboratorio convenzionato seguendo le procedure previste dallo stesso per la corretta conservazione al fine di sottoporlo alle analisi previste per questo campione.

Detto prelievo viene eseguito in presenza del Capo Rione o suo delegato e la mancata esecuzione dello stesso è da ritenersi condizione ostativa alla partecipazione del cavallo in oggetto alla corsa del Niballo.

Delle operazioni di prelievo, a cura dell'Ispettore di prelievo o Veterinario Prelevatore, viene redatto apposito verbale nel quale vengono riportati tutti i dati rilevanti ritenuti opportuni, quali indicazioni per il Laboratorio, a fronte di trattamenti specifici effettuati al cavallo e regolarmente riportati nella Cartella clinica.

Il verbale deve essere firmato dall'Ispettore di Prelievo o dal Veterinario prelevatore e Capo Rione o suo delegato.

Il Verbale viene redatto in tre copie di cui una viene consegnata al Capo Rione, una resta al Servizio Controllo Farmaci, la terza viene inviata al laboratorio.

81.7. - La sessione di prelievo **b)** viene effettuata, su tutti i cavalli partecipanti, al termine della corsa del Niballo, oppure in caso di ritiro di un cavallo all'atto della comunicazione del ritiro, nell'area adiacente il campo di gara, o in altro spazio appositamente allestito e seguendo un ordine di prelievo stabilito dall'Ispettore di prelievo o dal Veterinario Prelevatore.

Il Veterinario prelevatore esegue un prelievo di almeno 40 ml di sangue che verranno suddivisi in due campioni di cui uno destinato alla I° Analisi, trattato seguendo la procedura adottata con proprio Regolamento (o con Regolamento Nazionale) dal Laboratorio incaricato allo scopo dal Magistrato dei Rioni, ed uno destinato alla II° Analisi trattato seguendo la procedura sopraccitata.

Delle operazioni di prelievo, a cura dell'Ispettore di prelievo o Veterinario Prelevatore, viene redatto apposito verbale e contestualmente viene ritirato, da parte del Servizio Controllo Farmaci, il Passaporto Sanitario del cavallo sottoposto a prelievo.

Il verbale deve essere firmato dall'Ispettore di Prelievo o Veterinario Prelevatore e il Capo Rione o suo delegato.

Qualora il Capo Rione o un suo delegato non presenzino o non firmino il verbale questo verrà indicato sullo stesso e le operazioni di prelievo verranno comunque ritenute valide.

Il verbale è redatto in quattro copie di cui una viene consegnata al Capo Rione, una resta al Servizio Controllo Farmaci, una accompagna il campione destinato alla II° Analisi ed una accompagna il campione destinato alla I° Analisi.

Quest'ultima copia risulterà priva del nome del cavallo ed il campione sarà identificato solo da una sigla di fantasia.

A parte sarà prodotto, in busta chiusa, la decodifica tra sigla del campione e nome del cavallo e che verrà aperta a cura dell'Ispettore di Prelievo solo in caso di positività del campione di I° Analisi, allo scopo di identificare il Rione interessato al prosieguo della procedura di verifica sulla somministrazione di farmaci.



COMUNE DI FAENZA

81.8. - I Campioni vengono tempestivamente inviati al laboratorio che ne assume la custodia ed il Responsabile del Processo d'Analisi si assume la conduzione esclusiva delle procedure che seguono fino alla definizione del risultato conclusivo che sarà costituito da tutti gli esiti definitivi delle analisi relative ad ogni singolo cavallo e che saranno contenuti contestualmente nel Rapporto d'analisi che verrà inviato al Magistrato dei Rioni.

81.9. – Per la 1° analisi di Laboratorio utilizzerà la metodica che riterrà più opportuna e che sarà esplicitata nella convenzione, in caso di esito positivo il Responsabile del Processo d'Analisi comunica all'Ispettore di Prelievo (ovvero al Presidente della Commissione Sanitaria) i risultati ottenuti, affinché questi, mediante l'apertura della busta riportante la medesima sigla del campione, accerti l'identità del cavallo interessato e ne comunichi ufficialmente l'esito al Capo Rione Interessato. In caso di positività alla 1° analisi, dopo aver ricevuto il riscontro e quindi l'identificazione del cavallo, da parte dell'Ispettore di prelievo, il Responsabile del Processo d'analisi procederà d'ufficio a definire la data in cui verrà eseguita la II° analisi, comunicandola al Rione interessato.

Alla II° Analisi il Rione ha facoltà di partecipare in contraddittorio mediante la presenza dei propri Rappresentanti Legali.

Il Rione che riceve la comunicazione relativa alla positività nella I° Analisi ha tempo 5 giorni per comunicare al Responsabile del Processo d'Analisi la modalità con la quale intende eventualmente partecipare all'espletamento delle procedure relative alla II° Analisi.

Per la II° Analisi dovrà essere utilizzata una tecnica di Spettrometria di Massa.

In caso di positività anche alla II° Analisi si procede ad analizzare d'ufficio da parte del solo Laboratorio anche il campione prelevato nella sessione di prelievo a) al fine di verificare il rispetto del divieto di somministrazione farmaci nelle 24 ore precedenti la gara.

81.10. - L'esito della II° Analisi ha carattere definitivo e viene comunicato, assieme a tutti gli altri, al Magistrato dei Rioni mediante l'invio del Rapporto d'analisi.

81.11. - Il costo del Servizio Controllo Farmaci è a carico dell'Amministrazione Comunale fatta eccezione per le eventuali II° Analisi che saranno a carico del/i Rione/i interessato/i.

Art. 82

82.1. - In caso di positività alla I° Analisi verranno informati soltanto i/il Rioni/e Interessati/o allo svolgimento della II° Analisi e l'insieme degli esiti verrà messo a conoscenza di tutti i Rioni solo al momento in cui il Magistrato dei Rioni riceverà il Rapporto d'analisi.

L'accettazione di questo regolamento rappresenta esplicita rinuncia a mettere in atto ogni azione di rivalsa nei confronti dei Rioni eventualmente coinvolti dalla procedura di seconda analisi accettando di conoscere gli esiti solo a conclusione delle eventuali II° Analisi.

Art. 83

83.1. - Il giorno del Niballo, al Campo della Giostra, a partire dalle ore 18, viene disposto un Cordone Sanitario, coordinato dalla C.S., organizzato dall'A.U.S.L. e dall'E.N.P.A. avvalendosi della collaborazione di proprio personale e con la disponibilità eventuale anche di unità della Polizia Municipale.



COMUNE DI FAENZA

83.2. - La C.S. emanerà disposizioni in merito all'attivazione del Cordone Sanitario durante l'attesa e lo svolgimento della manifestazione.

Art. 84

84.1. - Ogni iniziativa nei confronti dei cavalli dall'inizio del Cordone Sanitario, o comunque nelle 24 ore precedenti la corsa, deve essere autorizzata dalla C.S..

84.2.- L'accesso all'area sottoposta a Cordone Sanitario, nella quale vengono tenuti i cavalli, con finimenti e bardature, è consentita al Veterinario rionale, a due Palafrenieri ed al Cavaliere; solo in casi particolari e su precisa richiesta, sarà autorizzato l'ingresso di un terzo Palafreniere.

84.3. - L'abbeverata, fino al termine della corsa, avverrà solo nel punto di erogazione dell'acqua presente all'interno del Cordone Sanitario, a richiesta degli interessati e previo consenso e sotto il controllo del personale incaricato; nell'acqua dell'abbeverata è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza.

Art. 85

85.1. - Rimangono assolutamente escluse richieste di trattamenti farmacologici di ogni tipo atti a far continuare la competizione al cavallo.

85.2 - Interventi farmacologici saranno possibili nel momento in cui si renda necessaria assistenza di pronto soccorso con conseguente ritiro del cavallo dalla competizione.

85.3. - Fermo restando il divieto di somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco possono essere ammesse eventuali medicazioni di patologie cutanee non invalidanti (ferite superficiali, piaghe, ragadi, abrasioni), sono inoltre ammesse manipolazioni non invasive, l'uso dello stetoscopio e tutte le manualità atte a controllare i parametri cardio respiratori e circolatori, nonché le condizioni dell'apparato muscolo scheletrico e della ferratura; è inoltre possibile, previa autorizzazione della C.S., il controllo e l'eventuale sostituzione della ferratura, a condizione che questo avvenga in modo tale da non ritardare in alcun modo, l'ingresso del Cavaliere al Campo al momento della chiamata da parte del Podestà della Giostra: "*Cavalieri in campo*".

Art. 86

86.1. - Se durante la gara il cavallo mostra segni oggettivi di alterazioni comportamentali, di affaticamento eccessivo, di zoppia, di traumatismi invalidanti, o quant'altro, il Veterinario rionale di concerto con la C.S. ed il Capo Scuderia ha facoltà di interrompere temporaneamente la gara al fine di verificare le reali condizioni del soggetto.

86.2. - Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata al Podestà della Giostra, il quale autorizzerà la verifica nei tempi previsti dal Regolamento, sentito il parere del Presidente della C.S..



COMUNE DI FAENZA

86.3. - La sospensione del cavallo dalla competizione è decisa dalla Commissione Sanitaria, sentito il Medico Veterinario Rionale.

86.4. - Nel caso in cui, all'interno della C.S. non esista unanimità di giudizio, prevale il parere, insindacabile, del Presidente.

Capo 2° - Costituzione della Commissione di Pista (C.di P.)

Art. 87

87.1. - La costituzione di una Commissione di Pista (CdP) si rende necessaria in quanto parte integrante per la salvaguardia della salute dei cavalli.

87.2. - La CdP è così composta:

- Podestà della Giostra (Presidente)
- Maestro di Campo
- Membro nominato dai Responsabili delle Scuderie rionali
- Membro nominato dall'Amministrazione Comunale.

87.3. - La CdP dovrà:

- verificare la piena funzionalità della macchina del Niballo;
- valutare le condizioni del terreno di gara, sentito il Presidente della C.S.;
- predisporre eventuali interventi di movimento del terreno, annaffiatura o quant'altro verrà ritenuto idoneo, nei giorni precedenti la competizione, al fine di ottenere un terreno di gara in condizioni ottimali;
- verificare la situazione degli stalli e delle barriere di delimitazione del percorso, delle tribune e degli spazi predisposti per i figuranti, per il personale di assistenza medica e medico veterinaria;
- dare giudizio di idoneità e di praticabilità della pista;
- predisporre idonee misure finalizzate al benessere del cavallo, sentita anche la C.S..

Capitolo XI - DELLA CORSA

Art. 88

88.1. - La Corsa del Niballo si svolge nel Campo della Giostra, di norma lo Stadio Comunale B. Neri, appositamente attrezzato dall'Autorità Comunale come da relazione tecnica e relativa planimetria che, allegato B in calce al presente Regolamento, ne costituisce parte integrante.

88.2. - Partecipano alla disputa del Niballo cinque cavalieri, uno per ogni Rione della Città, in costume del primo Rinascimento e su cavalli sellati.

88.3. - Al Cavaliere è concesso di calzare gli speroni, ad esclusione di quelli a stella o appuntiti, ma non può usare il frustino ad ogni altro strumento di sollecitazione.

88.4. - Il Cavaliere che ha prestato giuramento può essere sostituito, previa comunicazione al magistrato dei Rioni, prima dell'ingresso nella Piazza del Popolo.

88.5. - In questo caso prima dell'uscita della Piazza, presterà giuramento nelle mani del Maestro di Campo secondo la formula prescritta.



COMUNE DI FAENZA

88.6. - La sostituzione del Cavaliere dopo la partenza dalla Piazza può avvenire solo previa presentazione al Magistrato dei Rioni di certificato medico di inidoneità, in questo caso il suo Giuramento avverrà nelle mani del Maestro di Campo, e secondo la formula prescritta, davanti alle figure del Gruppo Municipale.

88.7. - Dopo la consegna della lancia da gara, non sono ammesse sostituzioni ed il Rione che è privo di cavaliere non partecipa alla Corsa del Niballo.

Art. 89

89.1. - In caso maltempo durante i giorni delle prove o nella giornata del Palio, il Magistrato dei Rioni, udito il parere del Coordinatore organizzativo dei Servizi Comunali, della Commissione di Pista e dei Capi Rione, ha facoltà di rimandare il Niballo alla domenica successiva o di rinviarlo ulteriormente se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.

89.2. - Qualora si rende necessario il rinvio della Corsa del Niballo durante il suo svolgimento, questa verrà ripresa dal punto in cui è stata interrotta, mantenendo gli scudi conquistati fino al momento del rinvio.

89.3. - Resta pertanto valida la consegna della lancia effettuata il giorno in cui la corsa è rinviata, per cui il Rione non può sostituire né il cavaliere né il cavallo.

89.4. - Al Sindaco, sentito il Magistrato dei Rioni, in accordo con l'Autorità di pubblica sicurezza, è pure riservata la facoltà di rinviare l'effettuazione del Niballo per motivi che interessino l'Ordine Pubblico.

Art. 90

90.1. - La gara consiste nel colpire con la punta della lancia da parte dei contendenti, col cavallo lanciato al galoppo veloce, un bersaglio posto sul "Niballo" simulacro rappresentante un "moro" aventi le seguenti caratteristiche:

- il centro del bersaglio sarà alto da terra mt. 2,05 (due metri e cinque centimetri);
- i centri dei due bersagli disteranno fra loro mt. 2,75 (due metri e settantacinque centimetri);
- ognuno dei due bersagli avrà il diametro di cm. 8 (otto centimetri);
- il Niballo, oltre la corazza, sarà vestito con drappi di colore arancione e viola.

90.2. - Le dimensioni e misura della macchina del Niballo sono descritte nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 91

91.1. Al fine di facilitare il controllo della regolarità del colpo di lancia sul Niballo, un Rotellino municipale ha l'incarico di ritoccare con vernice bianca l'interno delle coppe (o ganasce) mobili circolari, apribili, costituenti il bersaglio, solo dopo l'eventuale controllo del Podestà della Giostra.

91.2. Pertanto la presenza o meno sulla vernice fresca del segno del colpo di punta della lancia, è elemento probante nel giudizio del Podestà per l'assegnazione dello scudo.



COMUNE DI FAENZA

Art. 92

92.1. - I cinque cavalieri sono armati di una lancia dipinta con fasce elicoidali bianche ed azzurre di dimensione e forma come da disegno e relazione tecnica, allegato D al presente Regolamento, che costituisce parte integrante.

92.2. - Le lance, costituite da: punta, asta, paramano, contrappeso (o bilanciante), realizzate ogni anno, verranno caratterizzate per ogni edizione da una fascia di colore distintivo collocata sulle giunzioni al fine di evitare l'uso di lance di lunghezza diversa.

92.3. - La vigilanza ed il controllo di tutte le misure e dimensioni previste nel Regolamento, relativa alla corsa Niballo, sono di competenza del Podestà della Giostra in collaborazione con il Coordinatore Organizzativo dei Servizi Comunali preposti agli allestimenti del Campo della Giostra.

Art. 93

93.1. - Al momento della consegna delle lance da gara, il Podestà della Giostra, con l'ausilio dei Conestabili municipali, provvede alla "bollatura" dai cavalli montati dai cinque Cavalieri al fine di consentire l'identificazione ed impedirne la sostituzione.

93.2. - Da questo momento non è più concessa la sostituzione del cavallo ed il Rione che ne resti privo è escluso dalla corsa.

93.3. - Dopo la consegna della lancia da gara da parte dei Conestabili del Gruppo Municipale prima di uscire dal Campo di Gara, al Cavaliere è concessa una sola tornata di prova - a stalli aperti - dal lato di sua scelta con lo scopo di verificare la pista.

Art. 94

94.1. - La gara, divisa in cinque sfide per un totale di venti tornate, inizia con la sfida del Cavaliere rappresentante il Rione ultimo classificato nell'anno precedente agli altri quattro Cavalieri, iniziando dal Rione che lo ha preceduto in classifica, gli altri a seguire.

94.2. - Le successive tornate proseguono con la sfida del penultimo, terzultimo, secondo e primo Cavaliere agli altri quattro.

94.3. - La tornata consiste nel percorrere al galoppo veloce la pista che collega lo stallo di partenza con il "Niballo", con lo scopo di colpire il bersaglio.

94.4. - Il Cavaliere sfidante corre a "sinistra" rispetto alla posizione di partenza, il Cavaliere sfidato corre a "destra".

94.5. - Il Cavaliere che per primo riesce a colpire il bersaglio fa scattare il congegno del "Niballo" che innalza il braccio in segno di vittoria.

94.6. - Il Cavaliere avversario, sopraggiungente in senso contrario, pur colpendo il proprio bersaglio non fa quindi azionare alcun congegno per cui il braccio non si innalza.



COMUNE DI FAENZA

Art. 95

95.1. - Ad ogni sfida il Cavaliere vincitore conquista uno scudo coi colori del Rione avversario, ogni scudo viene issato sulla tribuna del Rione che lo ha conquistato.

95.2. - A tale scopo sono sistemati in fila parallela alla tribuna principale otto scudi per ogni Rione partecipante alla gara.

95.3. - I Rotellini Municipali hanno lo scopo di consegnare lo scudo conquistato ai figuranti rionali del Rione vincitore nella loro tribuna.

95.4. - Conquista il Palio il Cavaliere che totalizza il maggior numero di scudi.

Art. 96

96.1. - Qualora alla ultimazione delle tornate (giro completo) vi sia parità tra i cavalieri per la vittoria del Palio, si ripetono tanti gironi fino a quando non scaturisca il risultato positivo; e così se la parità è tra tre o quattro Cavalieri.

96.2. - Intendendosi per girone una tornata a “destra” e una a “sinistra”.

96.3. - Lo svolgimento dei gironi fra più Cavalieri ripete l'ordine di incontro tra i Cavalieri già effettuato.

96.4. - Se alla fine del primo girone o alla fine di un girone vi è parità fra due soli Cavalieri, si devono fare due incontri in sensi alterni, secondo il disposto del comma precedente, e così via tante volte fino a quando vi sia un Cavaliere che vince le due tornate di uno stesso girone.

96.5. - Qualora in una tornata di un girone ambedue i contendenti non colpiscono il bersaglio, è vincitore colui che nell'altra tornata, sia precedente che seguente, dello stesso girone ha colpito regolarmente il bersaglio.

96.6. - Dopo tre gironi completi senza esito positivo per uno dei due contendenti, il Palio viene assegnato in parità ai due Rioni e ad ognuno va un identico premio: dividendo il Drappo del Palio a metà verticalmente.

Art. 97

97.1. - Ad ogni sfida i Cavalieri contendenti, chiamati di volta in volta dal Podestà della Giostra con la formula “*Si prepari il Cavaliere del Rione.....*” seguita subito dalla chiamata “*Cavalieri in campo*”, si portano subito al Campo di Corsa.

97.2. - Il Podestà della Giostra, di norma collocato vicino agli stalli, trascorso il tempo massimo di trenta secondi procede alla chiamata: “*Cavalieri pronti alla partenza*”; da questo momento nel termine di un minuto e trenta secondi, i contendenti devono entrare nel rispettivo stallo di partenza.

97.3. - Il Podestà della Giostra constatato che, a suo insindacabile giudizio, i cavalli e i Cavalieri si trovano nella condizione migliore per disputare una gara regolamentare apre i cancelli di partenza.

Art. 98



COMUNE DI FAENZA

98.1. - Scaduto quindi il tempo massimo, se entrambi sono incapaci di partire, pur potendo protrarre di altri 10 secondi il tempo il Podestà della Giostra dichiara persa la tornata e non vengono aperti gli stalli di partenza, almeno un cavaliere deve infatti essere fermo dentro agli stalli in grado di partire affinché la tornata sia valida.

98.2. - Il Podestà della Giostra non procede all'apertura dei cancelli di partenza nel caso in cui uno dei due Cavalieri sopraggiunga entro lo stallo mentre l'avversario vi si trova in sosta.

98.3. - Si intende infatti che entrambi devono essere fermi negli stalli al momento dell'apertura.

Art. 99

99.1. - Il Podestà della Giostra ha, inoltre, la facoltà di interrompere il conteggio del tempo utile per la partenza qualora, su segnalazione di un Cavaliere contendente, o di un suo palafreniere, abbia constatato l'eventuale impossibilità di compiere la tornata per cause tecniche indipendenti dalla volontà del Cavaliere medesimo, anche in presenza di sospensione chiesta dalla Commissione Sanitaria.

99.2. - In questo caso il Podestà della Giostra - valutando la gravità dell'accaduto - potrà decidere la temporanea sospensione della Corsa per consentire, nel tempo concesso, la ripresa regolare del Cavaliere particolarmente se questo fosse lo sfidante; in questo caso infatti non si può passare ad altra chiamata.

99.3. - Solo eccezionalmente ha la facoltà di passare alla chiamata del Cavaliere successivo.

99.4. - Il recupero di una tornata saltata deve comunque avvenire entro il girone di sfida.

99.5. - Il Podestà della Giostra deve essere messo in condizione di accertare sul campo, su segnalazione del Cavaliere o del Capo Scuderia, la rottura o l'impedimento di cui al primo comma e in quel caso ha la facoltà di concedere fino ad un massimo di quindici minuti di tempo che verranno conteggiati dal momento dell'accertamento.

99.6. - In caso contrario può far scattare i regolari novanta secondi.

99.7. - La facoltà di concedere i quindici minuti è possibile per una sola volta e si intende che, comunque, i quindici minuti sono calcolati nell'ambito del giorno.

99.8. - L'interruzione di cui ai commi precedenti, non è possibile dopo la chiamata "*Cavalieri pronti alla partenza*" effettuata dal Giudice, ovvero dopo l'avvio del conteggio dei novanta secondi per l'ingresso agli stalli di partenza.

99.9. - Lo sfidante deve mantenersi nel cerchio delle siepi, rientrando subito al termine della tornata; in caso di interruzione per motivi tecnici è facoltà del Podestà della Giostra lasciarlo libero.

Art.100

100.1. - Qualora nel caso di una tornata si verifichi la caduta o, quantomeno, un incidente che apporti evidenti menomazioni fisiche ad uno o ad entrambi i cavalieri contendenti, il Podestà della Giostra ha la facoltà di concedere, su richiesta del capo Scuderia, al Cavaliere infortunato o ad entrambi e per una sola volta al medesimo Cavaliere nel corso dell'intera



COMUNE DI FAENZA

gara, quindici minuti di tempo, a decorrere dal momento della chiamata in campo del Cavaliere, per gli accertamenti necessari.

100.2. - Trascorso tale termine senza che il Cavaliere abbia potuto riprendere la gara, questi verrà dichiarato definitivamente escluso.

100.3. - Si intende che, comunque, i quindici minuti sono calcolati nell'ambito del giorno.

100.4. - Al Rione interessato rimangono acquisiti i punti conquistati fino a questo momento.

100.5. - Non si dà luogo alla ripetizione della tornata in cui viene a verificarsi l'incidente per cui resta valido il risultato comunque acquisito nella tornata stessa.

100.6. - I contendenti che devono ancora gareggiare con quel Cavaliere effettuando da soli la tornata, mantenendo il cavallo al galoppo veloce.

100.7. - In questo caso il Podestà della Giostra ha ampia facoltà di dichiarare sconfitti quei Cavalieri che mantengono, nelle tornate, una velocità manifestamente contenuta.

Art. 101

101.1. - E' lasciata facoltà ai Cavalieri di farsi accompagnare allo stallo di partenza da tre palafrenieri ai quali non è consentito allontanarsi dagli stalli fino al termine della tornata.

101.2 - I Palafrenieri hanno anche il compito di chiudere i cancelletti posteriori dello stallo, al fine di predisporre il Cavaliere alla corretta posizione di partenza, nel rispetto dei tempi regolamentari.

101.3. - Non è permesso percuotere o comunque fare alcun tipo di violenza al cavallo.

101.4. - Dopo l'ingresso negli stalli di partenza sono ammesse le sole sollecitazioni a voce, pertanto non è permesso - ai Palafrenieri - toccare il cavallo dopo la chiusura dei cancelletti.

101.5 - Ai Palafrenieri è fatto divieto di rimanere all'interno dello stallo di partenza, dopo la chiusura dei cancelletti posteriori dello stesso.

101.6. - Inadempienze ai precedenti commi 1, 3, 4 e 5 sono passibili di ammenda non inferiore al 3° grado, ma, in presenza di comportamenti recidivi, rilevati dal Podestà, lo stesso può disporre l'espulsione dal Campo della Giostra del Palafreniere inadempiente che non potrà essere sostituito.

101.7 - Il comportamento recidivo, di cui al comma precedente, è da intendersi riferito alla scuderia e quindi indifferentemente a quale Palafreniere abbia compiuto l'infrazione: pertanto, dopo una prima infrazione, il Podestà ha facoltà di espellere il Palafreniere colpevole di una delle suddette infrazioni dopo che sia già stata rilevata infrazione alle norme, allo stesso o ad un suo collega Palafreniere.

Art. 102

102.1. - Nel caso in cui il Podestà della Giostra, per ragioni non prevedibili, faccia effettuare ai contendenti una partenza non valida, il medesimo interromperà immediatamente (prima che i Cavalieri giungano sul Niballo) la corsa, richiamando i contendenti stessi per una nuova partenza.

102.2.- In tal caso i Cavalieri sono tenuti ad alzare la lancia in posizione verticale.



COMUNE DI FAENZA

Art. 103

103.1. - Nel caso di salto di corsia di un Cavaliere dopo la metà della curva, se questi ha danneggiato l'altro contendente quest'ultimo, se alza la lancia, potrà rifare la tornata.

103.2. - Qualora il Cavaliere danneggiato colpisca ugualmente il bersaglio questo gli viene assegnato; gli è consentito rifare la tornata da solo sempre che, in giudizio insindacabile del Podestà della Giostra, sia stato danneggiato.

103.3. - In caso in cui intervenga un elemento esterno diverso dai due Cavalieri a comportare un danno qualsiasi che pregiudichi il buon andamento della tornata. questa viene rifatta da entrambi i Cavalieri.

103.4.- Se questo "elemento esterno" è riconoscibile e identificabile in uno dei due rioni in corsa, al Rione danneggiato è consentito di rifare la tornata da solo.

Art. 104

104.1. - Un Cavaliere è dichiarato sconfitto dal Podestà della Giostra:

a - quando non colpisce il bersaglio;

b - quando colpisce il bersaglio dopo l'avversario;

un Cavaliere è considerato squalificato per quella tornata:

I - se non assume la corretta posizione di partenza all'interno dello stallo chiuso anche posteriormente, nei novanta secondi regolamentari;

II - se il Cavaliere perde la lancia dopo la partenza, prima di giungere sul bersaglio;

III - quando il cavallo ha debordato con almeno due gambe dalla siepe di corsia prima di giungere sul bersaglio;

IV - quando cade da cavallo prima dell'arrivo sul bersaglio;

V - quando le terga (il posteriore) del cavallo hanno superato il traguardo del bersaglio senza che egli abbia colpito il bersaglio stesso;

VI - quando il Cavaliere, non controllando la cavalcatura, esce vistosamente dalla corsia di gara non riuscendo a completare con regolarità la tornata;

VII - quando, dopo l'apertura degli stalli, non riesca a partire prima che l'avversario sia sopraggiunto sul "Niballo" anche se quest'ultimo non sarà riuscito a colpire il bersaglio;

VIII - quando un Cavaliere che corre da solo non riesce a partire entro i 10 secondi di tempo dall'apertura degli stalli di partenza.

Art. 105

105.1. - Il Cavaliere è dichiarato definitivamente squalificato dal Podestà della Giostra, sentito il Maestro di Campo e il Magistrato dei Rioni;

a - quando, in qualsiasi momento della gara, ha in qualche modo o maniera usato violenza, rivolto parole e/o gesti irrispettosi, vibrato proteste o lamentele nei confronti del Podestà della Giostra, dei suoi collaboratori o dei Cavalieri avversari;

b - quando egli o un componente del suo Rione, durante la Manifestazione, ha agito al fine di turbare il regolare e sportivo svolgimento della gara o della sfilata.



COMUNE DI FAENZA

105.2. - Segnalazioni di grave irregolarità possono essere esposte al Podestà della Giostra per mezzo del Maestro di Campo, eventualmente con l'ausilio dei Rotellini municipali, in modo da non interferire con il regolare svolgimento del Niballo.

105.3. - Interventi effettuati in modo strumentale che producono rallentamenti o altri danni anche indiretti sono puniti ai sensi del presente Regolamento.

Capitolo XII - DELLA VITTORIA

Art. 106

106.1. - Al termine delle tornate regolamentari o di spareggio, il Podestà della Giostra, verificati gli scudi vinti dai Rioni, proclama il vincitore: *“Il Rione.....ha vinto! Gloria al vincitore”*.

106.2. - Il secondo ed il terzo classificato, nonchè l'ordine di sfilata, sono proclamati dal Podestà della Giostra sentito il Maestro di Campo viste le disposizioni dell'Articolo che segue.

106.3. - I Valletti del Gruppo Municipale, scortati dai Conestabili, si portano al centro del Campo per la consegna dei tre premi;

il drappo ricamato al vincitore;

la porchetta al secondo;

il gallo e l'aglio al terzo classificato;

inoltre al Cavaliere vincitore viene consegnata la “Torre d'Oro”.

106.4. - I premi vengono consegnati dal Sindaco al Capo Rione ed al Cavaliere.

106.5. - La porchetta, commestibile, verrà consegnata alla sede Rionale.

106.6. - Nel salone delle Bandiere, nella Residenza Municipale, viene aggiornato con le bandiere rionali l'ordine di classifica del palio (ordinario) effettuato per restarvi fino alla successiva edizione.

Art. 107

107.1. - L'ordine della sfilata, in uscita dal campo e per l'anno successivo è determinato dalla classifica degli scudi vinti.

107.2. - In caso di parità tra i rioni passa vanti il rione che ha vinto più scontri diretti con il Rione di parità.

107.3. - In caso di ulteriore parità passa vanti il Rione che ha vinto più volte con il vincitore della corsa.

107.4. - In caso di ulteriore parità passa avanti il Rione che ha vinto più volte con il Rione meglio piazzato.

107.5. - In caso di ulteriore parità si applica l'ordine di sfilata dell'anno precedente.

Capitolo XII - DELLE ALTRE CORSE

Art. 108



COMUNE DI FAENZA

108.1. - Al di fuori delle disposizioni che precedono, possono essere promosse dal Comitato per il Niballo, con voto unanime, altre manifestazioni o corse equestri realizzate con la finalità di valorizzare i Cavalieri rionali e con lo scopo di promuovere tra i giovani la partecipazione all'attività equestre nelle scuderie rionali.

Art. 109

109.1. - Le manifestazioni di cui al comma precedente, sono regolamentate da apposite disposizioni adottate dal Comitato per il Niballo, ispirandosi a questi principi fondamentali:

- i Rioni possono proporre per tali corse, Cavalieri che non hanno mai giostrato o che non hanno mai giostrato per il Niballo o che non hanno giostrato per il Niballo più di una volta;
- non si creano vincoli tra i Cavalieri ed i Rioni per i quali giostrano in tali manifestazioni, pertanto il Cavaliere mantiene il diritto di correre il Niballo anche per un Rione diverso;
- il Cavaliere che corre in tali manifestazioni, non può, nello stesso anno, correre il Niballo, indipendentemente dal Rione di appartenenza;

il Rione può utilizzare il medesimo cavallo in tali corse oltre che nel Niballo, nello stesso anno, fatte salve disposizioni regolamentari, attuative o interpretative, eventualmente decise dal Magistrato dei Rioni in materia di controlli sanitari.

109.2. - In ossequio al principio della non retroattività delle norme, si intende che le disposizioni di cui al comma precedente hanno valore a partire dalla data della loro adozione, avvenuta con atto C.C n. 1942/134 del 26.03.1999; pertanto eventuali vincoli maturati prima di tale data sono da considerarsi attivi.

Capitolo XIII - DELLA NOTT DE BISO'

Capo 1° - Principi fondamentali

Art. 110

110.1. - La Manifestazione è organizzata fin dal 1964 dall'allora Comitato di coordinamento del Palio del Niballo; si svolge la notte di vigilia dell'Epifania, oppure in altra data scelta con decisione unanime del Comitato per il Niballo.

110.2. - Ha un programma basato principalmente sulla gastronomia, tramite la preparazione di piadine, salsicce, altri alimenti della gastronomia romagnola e "bisò" da parte dei cinque Rioni nei propri stand allestiti nella Piazza del Popolo.

110.3. - Festa tipicamente romagnola, il cui elemento centrale, oltre agli spettacoli e agli intrattenimenti che possono svolgersi sul palco centrale, è il bisò: vino rosso che viene cotto in enormi paioli retti da grandi trespoli in legno e distribuiti nel "gott": tradizionale boccale in ceramica decorato ogni anno diversamente dai maestri ceramisti faentini.

110.4. - Alla mezzanotte avviene il rogo del Niballo, un gigantesco simulacro del bersaglio usato per la Corsa, vestito con i colori del Rione che ha vinto il Palio (ordinario) dell'anno precedente.



COMUNE DI FAENZA

Capo 2° - Disposizioni organizzative

Art. 111

111.1. L'allestimento della Piazza del Popolo, per la quale è prevista la presenza di un Responsabile rionale, prevede l'installazione di cinque stands rionali aventi, di norma, le dimensioni di 18 metri per 8 mt.; all'interno di tali stands i Rioni organizzano la propria struttura di vendita e di spettacolo.

111.2. Nella Piazza, alla presenza degli addetti rionali per il ritiro della legna e di quant'altro necessario, gli stands sono collocati rispettando l'orientamento geografico dei Rioni ed in ognuno è prevista l'obbligatoria presenza di un paiolo con fuoco a legna per la preparazione del *Bisò* (vino cotto).

Art. 112

112.1. Il grande Niballo che viene posto al rogo, raffigurante il "moro o saracino" di epoca medievale, è realizzato con materiale infiammabile dai tecnici dell'Amministrazione comunale, in collaborazione con i Dirigenti del Gruppo Municipale che provvedono anche ad imbottirlo di innocui petardi; al Gruppo Municipale compete inoltre la preparazione dei grandi palloni colorati nei sei colori: dieci per ogni Rione e Gruppo Municipale.

112.2. Al momento della partenza dal deposito comunale, di norma al traino di una coppia di buoi di razza Romagnola, è obbligatoria la presenza di due Alfieri bandieranti ed un Tamburino per ogni Rione e due figuranti del Gruppo Municipale.

Art. 113

113.1. Inderogabilmente alla mezzanotte, il figurante del Rione addetto all'accensione del rogo del Niballo, appicca il fuoco al simulacro, ma, cinque minuti prima, di norma su indicazioni del conduttore della serata, i rionali devono porre la massima attenzione per effettuare il contemporaneo lancio dei palloni che, per antica tradizione portano un buono per un ingresso gratuito al successivo palio.

Art. 114

114.1. - La prevendita dei servizi completi (sei gotti più la brocca) è fissata a partire da una data decisa annualmente dal Comitato per il Niballo.

114.2. - La prevendita dei gotti o brocche singoli è tassativamente vietata prima della serata di svolgimento della Nott de Bisò'.

114.3. - Ogni Rione può esporre - ad uso pubblicitario - i propri servizi solo nell'ambito del suo territorio rionale.

114.5. - Il prezzo di vendita di gotti, brocche e dei servizi, è fissato annualmente dal Comitato per il Niballo convocato in apposita seduta.



COMUNE DI FAENZA

Art. 115

115.1. - Poichè la Nott de Bisò è manifestazione a carattere tradizionalmente popolare, le presenze pubblicitarie e/o abbinamenti, con sponsor tramite locandine, volantini, inviti o qualsiasi altro materiale recante la denominazione “Nott de de Bisò” non possono modificare questo carattere, ne’ possono essere in contrasto con l’eventuale presenza di sponsor istituzionali.

115.2. - L’allestimento estetico dello stand e le promozioni pubblicitarie tramite abbinamenti a privati, sono possibili solo ed esclusivamente all’interno dello stand rionale e sulla porzione di loggiato retrostante e che con chiarezza risultino abbinati a tale Rione e non creino confusione di alcun tipo.

Art. 116

116.1. - Il vino necessario alla preparazione del Bisò è a carico dell’Amministrazione Comunale

116.2. - Il prezzo di vendita, al bicchiere, è fissato annualmente dal Comitato per il Niballo, unitamente a quello degli altri prodotti alimentari.

116.3. - Il Bisò è offerto gratuitamente a tutti coloro che si presentano ad uno qualunque degli stand rionali con il gotto della Nott de Bisò in corso.

Art. 117

117.1. - Tutti i rionali in servizio allo stand gastronomico dovranno attenersi alle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti ed alle disposizioni di sicurezza dei Vigili del Fuoco e della Pubblica Sicurezza.

Art. 118

118.1. - La Nott de Bisò rientra nelle iniziative che fanno parte dell’attività rionale e quindi direttamente ispirata all’organizzazione del Niballo.

118.2. - All’Amministrazione Comunale spetta perciò l’organizzazione della manifestazione in tutti gli aspetti amministrativi, organizzativi e di coordinamento, nel rispetto delle leggi vigenti, nonchè la manutenzione ed il magazzinaggio di tutte le strutture.

Capitolo XIV - DEL GRUPPO ALFIERI BANDIERANTI E MUSICI

Art. 119

119.1. - Il Comitato per il Niballo Palio di Faenza emana le seguenti disposizioni relative alla costituzione e gestione del Gruppo Alfieri Bandieranti e Musicisti del Niballo Palio di Faenza ed alla costituzione del Corpo Giudici Faentino.



COMUNE DI FAENZA

Capo 1° - Denominazione, sede e scopo

Art. 120

120.1. - I Capi Rione dei Cinque Rioni cittadini, in qualità di soci fondatori, costituiscono il Gruppo Bandieranti e Musicisti del Niballo Palio di Faenza.

120.2. - La costituzione del Gruppo è, fra l'altro, mirata a gestire i rapporti tra i Rioni e ad organizzare la rappresentatività degli Alfieri Bandieranti e Musicisti Faentini in seno alla Federazione Italiana Sbandieranti (F.I.S.B.), alla quale il Consiglio dei Capi Rione ha aderito con propria risoluzione.

Art. 121

121.1. - I Rioni si impegnano a rispettare quanto statuito dal presente Capitolo nella forma e nella sostanza. Pertanto saranno perseguiti ai sensi del presente Regolamento ogni adesione, partecipazione, sotto ogni forma, di Alfieri bandieranti e Musicisti comunque riconducibili ad un Rione, ad una qualsivoglia organizzazione/associazione locale, nazionale, internazionale, alla quale il Comitato per il Niballo, su proposta del Consiglio dei Dieci, non abbia preventivamente aderito; le modalità e i modi di una eventuale partecipazione attiva saranno stabilite dal Consiglio dei Dieci.

121.2. - In particolare la sanzione da applicare dovrà essere di misura non inferiore al 50% del contributo annuale corrisposto al Rione.

Art. 122

122.1. - Il Gruppo ha sede presso gli uffici dell'Amministrazione comunale incaricati del coordinamento organizzativo e delle attività amministrative necessarie all'organizzazione del Niballo e delle sue manifestazioni collaterali.

122.2. - Il Gruppo è apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro ed ha come scopo di perpetuare, attraverso i tempi, il secolare giuoco della bandiera divulgandone l'applicazione, la conoscenza e la pratica tra i giovani dei cinque Rioni faentini, allo scopo di favorire l'attività sociale di aggregazione.

122.3. - Le finalità del Gruppo sono rivolte a rappresentare gli Alfieri bandieranti e Musicisti Faentini nell'ambito degli organismi federativi nazionali e/o internazionali, ai quali il Gruppo aderisce; nonché al coordinamento organizzativo delle attività svolte sia dai singoli Gruppi Rionali che in qualità di gruppo al completo, pur nel rispetto dell'iniziativa dell'autonomia dei cinque Rioni.

Capo 2° - I Soci

Art. 123



COMUNE DI FAENZA

123.1. - Sono soci del Gruppo tutti coloro che sono in regola con il tesseramento rionale e del Gruppo Municipale che siano stati indicati dal proprio Rione come appartenenti al Gruppo Sbandieratori e Musicisti del Rione stesso entro il 28 Febbraio di ogni anno; dopo tale data sarà possibile comunque aggiungere nominativi in misura non superiore a 5 (cinque) rispetto all'elenco dei soci già presentati. Il tesseramento rionale vincola il socio rionale al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, interdichendo agli interessati ogni tipo di partecipazione agonistica, sotto ogni forma riconducibile, ad una qualsivoglia organizzazione/associazione locale, nazionale, internazionale legata al gioco della bandiera alla quale il Consiglio dei Dieci non abbia preventivamente aderito.

123.2. - Sono Soci del Gruppo inoltre tutti coloro che siano in regola con il tesseramento Federale del Corpo Giudici Nazionale e quindi in possesso della qualifica di "Giudice di Gara".

123.3. - I Giudici devono essere soci rionali o tesserati del Gruppo Municipale per loro libera accettazione.

123.4. - Il socio Giudice di gara può perdere la qualifica di socio per dimissioni volontarie o per radiazione proposta dal Consiglio dei Dieci, dai dirigenti del Gruppo Giudici Gare Faentino, ratificata dal Consiglio dei Capi Rione.

123.5. - L'essere socio del Gruppo esclude qualsiasi partecipazione agonistica, alla quale il Consiglio dei Dieci non abbia preventivamente aderito; esclude inoltre qualsiasi rappresentatività o carica elettiva in seno a qualsivoglia associazione/organizzazione locale, nazionale, internazionale legata al gioco della bandiera, il tutto per libera accettazione da parte del singolo Rione e/o tesserato del presente regolamento.

123.6. - Le modalità ed i modi di una eventuale rappresentanza del Gruppo saranno stabilite dal Consiglio dei Dieci.

123.7. - Per gli atleti, le candidature alla assunzione di cariche nel Gruppo Giudici Gare F.I.SB. verranno proposte in accordo tra il Consiglio dei Dieci e il Corpo Giudici Faentino.

123.8. - Il Rione è responsabile degli Alfieri bandieranti e Musicisti proposti come soci, sia che essi svolgano o abbiano cessato l'attività agonistica.

123.9. - I soci sono tenuti a rispettare e a far rispettare le norme del presente regolamento.

Art. 124

124.1. - La qualifica di socio del gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti è la condizione per poter partecipare al Torneo degli Alfieri bandieranti, del presente Regolamento, fatto salvo quanto sopra sancito.

124.2. - Di fatto pertanto l'unica attività consentita in seno a qualsiasi organismo/associazione, nazionale ed internazionale legato al giuoco della bandiera per un socio rionale e socio del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo, è quella di giudice, purché la carica sia acquisita nel periodo in cui il Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo aderisce a detta organizzazione.

124.3. - L'acquisizione del titolo di giudice in periodi diversi è subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dei Dieci.



COMUNE DI FAENZA

Capo 3° - Assemblea

Art. 125

125.1. - I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria all'interno del proprio Rione per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei Dieci entro il 30 Ottobre di ogni triennio legato al rinnovo dei rispettivi Consigli Direttivi Rionali.

125.2. - Poiché tutti o alcuni dei suddetti possono ricoprire cariche nell'eventualità di un'adesione a organismi nazionali ed esteri, il Consiglio terrà conto dell'eventualità che queste cariche possono avere una durata superiore a quella prevista per il Consiglio stesso, per non compromettere la rappresentatività del Consiglio.

125.3. - I verbali delle assemblee di cui al precedente comma verranno trasmessi al presidente uscente ancora in carica fino alla creazione del nuovo Consiglio dei Dieci.

Capo 4° - Amministrazione, fondo comune ed esercizi sociali

Art.126

126.1. - Il Gruppo non ha fondo comune in quanto non amministra beni nè quote sociali, non viene quindi approntato nessun tipo di bilancio finanziario.

126.2. - Le spese di cancelleria di amministrazione, necessarie all'ordinario funzionamento del Gruppo, sono a carico dei capitoli di spesa comunali relativi all'attività del Niballo e delle sue manifestazioni collaterali.

Capo 5° - Organi

Art. 127

127.1. - Il Consiglio dei Dieci è composto da due rappresentanti rionali eletti dall'assemblea generale ordinaria rionale degli Sbandieratori e Musicisti.

127.2. - I membri del Consiglio dei Dieci sono gli unici in grado di indicare rappresentanti e/o delegati del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo Palio di Faenza.

127.3. - Alla prima seduta il Consiglio dei Dieci elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario.

127.4. - Il Rione che esprime il Presidente nomina un nuovo rappresentante che lo sostituisca, al fine di mantenere due delegati per ogni Rione.

127.5. - Le nomine alle singole cariche avvengono per votazione, per alzata di mano, con candidature proposte per ogni incarico.

Art. 128



COMUNE DI FAENZA

128.1. - Il Consiglio dei Dieci funge da coordinamento organizzativo delle attività svolte sia dai singoli gruppi rionali che in qualità di gruppo al completo, pur nel rispetto dell'iniziativa ed autonomia dei cinque Rioni.

128.2. - Il Consiglio dei Dieci è l'unico organo in grado di indicare rappresentanti e/o delegati degli Alfieri Bandieranti e Musicisti nell'ambito di eventuali organismi nazionali ed internazionali a cui il Gruppo decidesse di aderire.

128.3. - Per le cariche riguardanti il Corpo Giudici Nazionale si dovrà raggiungere un accordo con il Corpo Giudici Faentino.

Art.129

129.1. - Il Consiglio dei Dieci esplica le sue funzioni di rappresentanza e di coordinamento secondo le disposizioni emanate dagli organi federali, nazionali e/o internazionali, a condizione che queste non siano in contrasto con il presente regolamento.

129.2. - Spetta pertanto al Consiglio ogni proposta di adesione agli organismi suddetti che operino nel campo degli Antichi Sport della Bandiera, da sottoporre all'approvazione del Comitato per il Niballo.

129.3. - In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio dei Dieci, l'assemblea rionale convocata in sessione straordinaria provvederà ad eleggere un nuovo membro.

129.4. - Qualora a dimettersi sia il Presidente, il Consiglio dei 10 provvederà ad una nuova elezione e in conseguenza l'assemblea rionale di appartenenza del Presidente provvederà ad un nuovo rappresentante

Art. 130

130.1. - Le riunioni del Consiglio dei Dieci sono presiedute dal Presidente, o, in caso di motivata assenza o impedimento, dal segretario con funzioni di Vice Presidente.

130.2. - Le riunioni del Consiglio dei Dieci possono essere convocate dal presidente o dai 2/5 dei componenti del Consiglio medesimo, e le riunioni del Consiglio dei Dieci sono validamente costituite con la presenza del 50%+1 dei consiglieri; delle riunioni delle assemblee si redige un verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

130.3. - Il Presidente è, di norma, il delegato del Gruppo ad una eventuale rappresentanza in seno ad eventuali organismi a cui si intendesse aderire.

130.4. - Il Segretario sostituisce il presidente in caso di temporaneo impedimento; ha il compito di coordinare le partecipazioni, se in veste ufficiale, del Gruppo alle manifestazioni svolgendo anche la funzione di accompagnatore.

130.5. - Il voto in seno al Consiglio dei Dieci è espresso in forma palese, il Presidente non vota, essendo il voto riservato ai soli delegati rionali.

130.6. - Le risoluzioni sono assunte con la maggioranza semplice dei 5 Rioni; non è ammessa l'astensione.

130.7. - Alle sedute del Consiglio dei Dieci, valide con la presenza della maggioranza dei membri, possono essere invitati, con voto consultivo, i rappresentanti del Corpo Giudici Faentino; alle sedute del Consiglio, di norma, sono ammessi uditori.



COMUNE DI FAENZA

Art. 131

131.1. - Secondo il disposto del presente Regolamento, il Consiglio dei Dieci del Gruppo Alfieri Bandieranti e Musicisti verrà periodicamente incontrato dal Comitato per il Niballo al fine di:

- a) verificare lo stato dei rapporti interni fra gli Alfieri bandieranti Faentini;
- b) formulare proposte e collaborare con il Consiglio dei Capi Rione per la migliore gestione organizzativa del Gruppo Alfieri bandieranti, anche tramite la stesura di regole per la gestione delle uscite dei singoli Rioni e del Gruppo Alfieri Bandieranti al completo.

Art. 132

132.1. - Le direttive di gestione organizzativa e le linee generali di comportamento rispetto agli organismi federativi nazionali e/o internazionali sono quindi fissate, con propria risoluzione, dal Comitato per il Niballo, su proposta espressa dal Consiglio dei Dieci.

132.2. - Per quanto attiene l'organizzazione interna, saranno formulate proposte per l'organizzazione e la gestione del Gruppo sia per quanto riguarda le uscite dei singoli gruppi rionali, sia per quanto riguarda le uscite collettive del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti.

132.3. - Analogamente sarà regolamentata la partecipazione del Gruppo Municipale del Niballo tesa a sancire con la sua presenza l'ufficialità della rappresentanza del Gruppo Alfieri Bandieranti o del singolo Rione per conto della città.

132.4. - Per quanto non contemplato dal presente Capitolo, il Consiglio dei Dieci si riserva la facoltà di deliberare in merito ai casi che si dovessero presentare; qualora si rendesse necessario una deroga a quanto sancito dal presente Titolo, dovrà essere assunta una delibera con la maggioranza dei 4/5 dei componenti il Consiglio dei Dieci.

Capo 6° - Corpo Giudici Faentino

Art. 133

133.1. - Coloro che sono in possesso della qualifica di "Giudici di Gara" secondo le disposizioni della Federazione Italiana Sbandieratori, alla quale aderisce il Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo di Faenza, costituiscono il Corpo Giudici Faentino.

133.2. - I giudici di gara faentini sono convocati in assemblea ordinaria del Corpo Giudici Faentino per l'elezione delle cariche sociali ogni tre anni entro il 30 ottobre di ogni triennio, legato al rinnovo dei rispettivi Consigli Direttivi Rionali e del Consiglio dei Dieci.

Art. 134

134.1. - L'Assemblea dei Giudici di Gara Faentini nomina un Priore e due Vice Priori in qualità di Dirigenti: il Priore, che deve essere scelto tra i Giudici, ha il compito di rappresentare i Giudici Faentini in seno agli organi nazionali ed internazionali preposti



COMUNE DI FAENZA

all'organizzazione del Corpo Giudici Gare Nazionali; le votazioni avvengono in forma segreta.

134.2. - I due Vice priori sostituiscono il Priore in caso di temporanea assenza o impedimento e coadiuvano il Priore nelle sue funzioni.

134.3. - Su invito del presidente del Gruppo Alfieri Bandieranti e Musicisti del Niballo, il Priore e i due Vice Priori partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio dei Dieci.

Art. 135

135.1. - Ai sensi del presente Regolamento, i dirigenti del Corpo Giudici Faentino possono essere invitati alle sedute del Comitato per il Niballo, per esprimere parere consultivo.

Capo 7° - Dei giudizi sulle Gare delle Bandiere

Art. 136

136.1. - In ossequio al disposto degli articoli di riferimento del presente Regolamento, vigono le seguenti disposizioni per il Torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti e per la gara "a Coppia".

a) Le specialità del "singolo", "piccola squadra", "grande squadra" e "Musicisti", nonché gara "a coppia", della categoria "tradizionale", sono definite secondo le regole della Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.S.B.), fatto salvo il regolamento tecnico faentino reso noto entro il 28 Febbraio di ogni anno dal Consiglio dei Dieci.

b) Il giudizio è segreto; viene comunicato, al termine delle gare, al momento della proclamazione e premiazione degli Alfieri bandieranti e Musicisti. Non è consentito il risultato exaequo: pertanto, se la media dei voti fornisce un risultato di parità, il vincitore è individuato in base al numero dei giudici che nel proprio giudizio lo hanno indicato tale; in caso di parità il vincitore è conteggiato sul totale di tutti i voti; in caso di ulteriore parità si ricorre alla ripetizione dell'esercizio per i Rioni interessati.

c) La durata delle esibizioni è regolamentata secondo quanto disposto dalla Federazione Italiana Sbandieratori e dal Regolamento faentino.

Le modalità di espressione del voto dei giudici, gli schemi di giudizio ed i parametri di valutazione delle esibizioni sono definiti mediante i Regolamenti federali suddetti.

Il lavoro della giuria è coordinato da un Segretario nominato annualmente dal Consiglio dei Dieci del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo: il Segretario non può essere Alfieri Bandierante in attività

d) L'ordine di esibizione è definito tramite sorteggio secondo il seguente schema:

Singolo

A
B
C
D
E

Piccola Squadra

C
D
E
A
B



COMUNE DI FAENZA

Grande Squadra e Musicisti

E
A
B
C
D

l'abbinamento tra il Rione e la lettera è ottenuto dal sorteggio iniziale effettuato alle ore 18 in forma ufficiale nella Piazza del Popolo, alla presenza di almeno un delegato rionale facente parte del Consiglio dei Dieci.

e) Le schede di valutazione dei Giudici di tutte le gare suddette sono consegnate ai Capi Rione entro 30 gg. dalla effettuazione delle gare medesime.

f) Nelle gare del Torneo delle Bandiere è contemplata la figura dei portabandiera in costume per: sostituzione bandiera, per rottura e/o incremento di bandiere durante l'esercizio.

g) I risultati del Torneo degli Alfieri Bandieranti e Musicisti servono a comporre il Gruppo Sbandieratori Palio del Niballo di Faenza che difenderà i colori della città in tutte le manifestazioni della F.I.SB. (Campionato, Tornei, ecc.) secondo le modalità delle norme di cui al successivo art.

136.2. - La composizione della Giuria, la sua disposizione nella Piazza del Popolo, l'articolazione dei giudizi secondo le esibizioni, la scelta dei giurati, sono regolamentate da proposte del Gruppo Alfieri e Musicisti del Niballo, espresse tramite i propri dirigenti, ratificate dal Comitato per il Niballo.

Capo 8° - Delle partecipazioni ai Campionati Italiani

Art. 137

137.1. - Al fine di regolamentare l'ammissione ai Campionati Italiani organizzati dalla Federazione Italiana Sbandieratori (F.I.SB), vengono adottate le seguenti disposizioni.

A) Partecipano ai Campionati organizzati dalla F.I.SB. i Rioni ed i propri Alfieri e Musicisti vincitori dell'ultimo torneo degli Alfieri bandieranti e Musicisti di Faenza che ha avuto luogo e che si svolge abitualmente il terzo sabato e la terza domenica di giugno di ogni anno.

B) Le specialità della categoria "tradizionale" sono cinque, ovvero: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e gruppo musicisti.

C) Per ogni specialità il Torneo degli Sbandieratori produce la classifica che sarà il riferimento preciso per l'ammissione ai Campionati Italiani.

D) Nel caso che, in qualunque delle cinque specialità, un Rione iscriva come partecipanti al Torneo atleti che partecipano di diritto come finalisti ai Campionati Italiani o detentori del Titolo Nazionale, essi non avranno alcun diritto a partecipare ai Campionati secondo l'ordine di classifica del Torneo essendo già garantita la loro partecipazione dalle norme F.I.SB.. In caso di rinuncia degli aventi diritto (a difendere il titolo), tale rinuncia non avrà alcun valore per quanta riguarda l'assegnazione dei posti di partecipazione ai Campionati. Tali posti saranno assegnati ai Rioni, in ordine di classifica, escludendo gli aventi diritto.



COMUNE DI FAENZA

E) Tali norme sono valide anche per tutte le altre categorie riconosciute dalla F.I.SB., (acrobatiche, etc.) e per tutte le altre eventuali specialità. Nel caso di prequalifiche per la partecipazione ai Campionati Italiani, il Consiglio dei Dieci specificherà le modalità della partecipazione.

1 SINGOLO

F) Partecipa il vincitore dell'ultimo Torneo degli Sbandieratori e così a scalare fino al 5[^] classificato (nel caso di due posti ai Campionati partecipa anche il 2[^] classificato, nel caso di tre il 3[^] classificato, e così via). In caso di rinuncia o di indisponibilità dello sbandieratore vincitore (o del 2[^] classificato, o del 3[^], etc.) nel torneo degli Alfieri Bandieranti il proprio Rione di appartenenza non potrà sostituirlo con altro sbandieratore del proprio Rione. Il suo posto verrà preso dallo sbandieratore immediatamente dopo nella classifica del Torneo degli Alfieri Bandieranti. Nel caso di ulteriori posti a disposizione non occupati seguendo l'ordine fino al 5[^] classificato, si chiederà disponibilità ai Rioni ripartendo dal 1[^] Rione classificato nell'ultimo Torneo degli Alfieri Bandieranti.

In relazione alla partecipazione dei Campionati F.I.SB. degli sbandieratori aventi diritto, qualora uno sbandieratore si trovi ad essere sia partecipante di diritto che vincitore dell'ultimo Torneo, egli parteciperà ai campionati lasciando il posto di vincitore del Torneo al 2[^] classificato, e così via (il 2[^] classificato lascia al 3[^] etc.). Lo sbandieratore detentore del Titolo lascerà il suo posto anche nel caso risultasse solo piazzato nella classifica dell'ultimo Torneo.

G) In caso di rinuncia da parte di un Rione alla partecipazione ai Campionati, anche ad una sola delle specialità di cui al paragrafo del presente art. 137 B, tale rinuncia dovrà essere comunicata al Consiglio dei Dieci non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla data in cui è stata ratificata, in sede di Comitato Palio, la costituzione del Gruppo.

137.2. - In caso di rinuncia comunicata oltre il periodo di cinque giorni, essa dovrà essere validamente documentata e motivata. Nel caso di assenza di tali documentazioni e motivazioni, il Rione rinunciatario sarà passibile della sanzione di 1[^] grado. Il posto del Rione che provvede a comunicare la rinuncia verrà preso dagli sbandieratori del Rione classificatosi immediatamente dopo, nell'ultimo Torneo.

2. COPPIA

137.3. - Vengono seguiti gli stessi criteri adottati per il Singolo. Gli aventi diritto partecipano ai Campionati come da regolamento F.I.SB.. Nel caso che la coppia vincente nell'ultimo Torneo sia formata dai due stessi sbandieratori partecipanti di diritto, essi parteciperanno solo per difendere il Titolo, lasciando il posto di vincitori del Torneo alla coppia 2[^] classificata (similmente nel caso di 2[^] posto, 3[^] posto etc.) Nel caso che la Coppia vincente dell'ultimo Torneo sia formata da uno sbandieratore detentore del Titolo e da un detentore del Titolo e da un altro sbandieratore, essa verrà considerata come "un'altra coppia". Essa resterà 1[^] classificata e potrà così partecipare ai Campionati in tale veste. Così, ovviamente, nel caso di due sbandieratori diversi dai due detentori del Titolo, pur se dello stesso Rione detentore del Titolo, essi avranno diritto a partecipare ai Campionati in caso di vittoria o piazzamento utile nel Torneo.



COMUNE DI FAENZA

3. PICCOLA SQUADRA

137.4. - Vengono seguiti gli stessi criteri adottati per il Singolo e per la Coppia.

137.5.- Gli aventi diritto sono ammessi ai Campionati come da regolamento F.I.SB.; la piccola squadra che partecipa all'ultimo Torneo è considerata "altra squadra" da quella avente diritto, solo nel caso che la sua partecipazione al Torneo sia stata di 3/4 oppure di 4/6 di sbandieratori diversi dagli aventi diritto. In tal caso, se risultasse vincente o piazzato, potrà partecipare in tale veste ai Campionati.

4. GRANDE SQUADRA

137.6 - Vengono seguiti gli stessi criteri adottati per il Singolo e la Coppia.

Gli aventi diritto sono ammessi ai Campionati come da regolamento F.I.SB.; la grande squadra che partecipa all'ultimo Torneo è considerata "altra squadra" da quella avente diritto solo nel caso che abbia partecipato all'ultimo Torneo con: 6/8, 7/10, 8/12, 9/14, 10/16; per eventuali variazioni si seguirà la stessa proporzione. In tal caso, se risultasse vincente o piazzata, potrà partecipare in tale veste ai Campionati.

5. GRUPPO MUSICI

137.7 - Il Gruppo Musicisti che partecipa ai Campionati sarà il gruppo della grande squadra vincitrice del torneo Faentino.

137.8. - A questo si aggiungono gli eventuali aventi diritto secondo il regolamento F.I.SB..

Art. 138

138.1. - Lo scioglimento del Gruppo Alfieri bandieranti e Musicisti del Niballo e del Corpo Giudici Faentino è disposto dai Soci fondatori, ovvero dal Comitato per il Niballo, sentito il Magistrato dei Rioni.

Capitolo XV - DELLA DISCIPLINA E DELLE SANZIONI

Art. 139

139.1. - Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione (ammenda) relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio o danno alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio e delle Manifestazioni ad esso collaterali, i Rioni sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa, delle seguenti sanzioni;

- a) censura
- b) deplorazione
- c) decurtazione del contributo annuale disposto a favore del Rione ai sensi del presente Regolamento, e commisurato da un ventesimo all'intero dell'importo stesso;
- d) esclusione dalla partecipazione ad uno o più Palii, ordinari o straordinari, fermo restando l'obbligo di fare intervenire al Corteo storico la propria Comparsa, escluso il Cavaliere Giostrante.



COMUNE DI FAENZA

I criteri di massima per l'applicazione delle sanzioni sono i seguenti;

- I) la sanzione, anche dello stesso genere, deve essere proporzionata nella misura della gravità dell'infrazione.
- II) la sanzione deve essere tale che il colpevole ne venga a subire un danno materiale superiore al vantaggio conseguito con l'infrazione.
- III) si tiene conto dei precedenti disciplinari e consuetudine del Rione colpevole, Il risparmio nei contributi comunali, effettuati per effetto delle ammende, vengono destinati a fronteggiare spese di carattere straordinario su indicazione del Comitato per il Niballo.

Art. 140

140.1 - Le disposizioni contenute nel Capitolo X "Dei controlli sanitari", non ammettono deroghe ai fini dell'ammissione dei cavalli alla corsa, ma prevedono altresì le seguenti specifiche sanzioni:

a) Qualora l'esame del sangue del prelievo effettuato dopo lo svolgimento del Niballo evidenzi la presenza di sostanze definite non autorizzate dalla Commissione Sanitaria.

Il Capo Rione sarà squalificato dal momento dell'irrogazione della sanzione, fino all'edizione successiva compresa della corsa a cui si riferisce la sanzione stessa (ovvero non potrà assumere incarichi di cui al presente regolamento, né essere ammesso al Campo delle Prove e al Campo della Corsa)

Il cavallo sarà squalificato dal momento dell'irrogazione della sanzione, fino all'edizione successiva compresa della corsa a cui si riferisce la sanzione stessa

Al Rione sarà applicata una pena pecuniaria non inferiore al 50 % del contributo annuo erogato ai rioni dall'Amministrazione Comunale.

b) Qualora risulti positivo il prelievo del cavallo vincitore della corsa, il Sindaco, sentito il Consiglio degli Anziani, il Presidente della Commissione Sanitaria ed il Podestà della Giostra, ritira il drappo del Palio, consegnandolo al secondo classificato, il Rione viene collocato all'ultimo posto della corsa a zero scudi; qualora risulti positivo un Rione classificatosi di seguito al primo, analogamente il Rione viene collocato all'ultimo posto della corsa a zero scudi (in caso di più di uno sarà tenuto conto del risultato ottenuto l'anno precedente, pur figurando tutti i coinvolti a zero scudi).

Art. 141

141.1. - Le ammende previste sono articolate su tre livelli di gravità per i seguenti importi;

Ammende di 1° grado: non inferiore a €50,00

Ammenda di 2° grado: non inferiore a €250,00

Ammenda di 3° grado: non inferiore a €500,00 fino ad un massimo di €1.500,00

Art. 142

142.1. - L'infliggere sanzioni ai Rioni rientra nella competenza del Giudice Disciplinare secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

142.2. - Ogni provvedimento è emanato secondo i dettati dei commi seguenti.



COMUNE DI FAENZA

142.3. - Il Capo Rione interessato, o suo incaricato, ha diritto di consultare presso la Residenza Municipale la relazione del Giudice Disciplinare ed in genere tutta la documentazione sulla cui base l'Autorità ha proceduto alla contestazione.

142.4. - La censura è inflitta direttamente dal giudice Disciplinare e contro di essa non è ammesso appello, contro le altre sanzioni è ammesso il ricorso.

142.5. - La “ deplorazione “ e la “ammenda”, proposte dal Giudice , divengono esecutive dopo la ratifica del Consiglio degli Anziani, scaduto il termine previsto per il ricorso e dopo che il Consiglio ha deciso sull'eventuale appello.

142.6. - Le suddette sanzioni sono promulgate dal Sindaco con motivato provvedimento.

142.7. - Le decisioni che saranno adottate dal Consiglio degli Anziani in sede di reclamo sono definitive, il silenzio del Consiglio, dopo 60 giorni, fa decadere la pena inflitta dal Giudice Disciplinare.

Art. 143

143.1. - Agli effetti punitivi il Rione è responsabile dei deliberati del proprio Consiglio rionale nonché degli ordini impartiti dal Capo Rione o da chi ne eserciti le funzioni o suoi coadiutori per tutto ciò che concerne il Niballo e tutte le altre manifestazioni.

143.2. - E' altresì responsabile del contegno de propri figuranti in costume , del cavaliere e dei propri rionali quando il contegno sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque tale da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Niballo e manifestazioni collaterali a meno che il Giudice Disciplinare non ritenga, in base ad elementi di prova, che il Rione ne sia completamente estraneo o abbia fatto tutto il possibile per evitare i fatti in oggetto.

143.3. - Il giudice Disciplinare potrà tener conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità del Rione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Capitolo XVI - DEL MARCHIO

Art. 144

144.1. - Il marchio delle Manifestazioni del Palio del Niballo è rappresentato dal volto del Niballo bifronte contornato da un piatto stilizzato con sotto la scritta “NIBALLO” e “PALIO DI FAENZA”, che lo caratterizza.

144.2. - Il marchio è di proprietà del Comune di Faenza.

144.3. - Solo gli Organi del Niballo possono fare uso del marchio per ogni tipo di attività istituzionale.

144.4. - Il suddetto marchio non può essere riprodotto, esposto al pubblico e diffuso da terzi e in qualsivoglia modo utilizzato, neppure dai Rioni, senza la preventiva autorizzazione del Magistrato dei Rioni.



COMUNE DI FAENZA

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per il periodo di quindici giorni.

Ogni modificazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale su proposta del Consiglio dei Capi Rione adottata con la maggioranza dei 5/7 dei suoi componenti.

Ai fini del presente Regolamento la denominazione Amministrazione Comunale identifica la Giunta Comunale.

Le denominazioni Autorità Comunale ed Autorità Sanitaria identificano il Sindaco del Comune di Faenza.